

# il **I** Perito Informa



ANNO 13 nr. 1 - 2008

GENNAIO - MARZO 2008

## Riforma delle Professioni Intellettuali PROGRAMMI A CONFRONTO



### La scelta giusta è nelle nostre mani





# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

## **Ai Signori Presidenti**

Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

## **Al Signor Presidente EPPI**

## **Ai Signori Segretari dei Sindacati di Categoria**

LORO SEDI

**Roma, 31 gennaio 2008 Ns. Prot. 807**

**Oggetto:** Insediamento Consiglio Nazionale per il quinquennio 2008-2013.

Ieri, nella sala del Parlamentino presso il Ministero della Giustizia, si è riunito il neo eletto Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per adempiere a quanto previsto dal D.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382.

Il neo Consiglio ha avuto l'onore della presenza del Sottosegretario Luigi Scotti, che ha voluto personalmente esternare le proprie congratulazioni e rivolgere l'augurio di buon lavoro ai Consiglieri Nazionali.

Si è quindi proceduto alle elezioni per le nomine istituzionali del CNPI che per il quinquennio 2008/2013 risulta così composto:

Presidente	Per. Ind. Giuseppe Jogna
Vice Presidente	Per. Ind. Stefano Esposito
Consigliere Segretario	Per. Ind. Antonio Perra
Consigliere Nazionale	Per. Ind. Berardino Cantalini
Consigliere Nazionale	Per. Ind. Renato D'Agostin
Consigliere Nazionale	Per. Ind. Angelo Dell'Osso
Consigliere Nazionale	Per. Ind. Angelo Devalenza
Consigliere Nazionale	Per. Ind. Mauro Grazia
Consigliere Nazionale	Per. Ind. Giulio Pellegrini
Consigliere Nazionale	Per. Ind. Paolo Radi
Consigliere Nazionale	Per. Ind. Claudio Zambonin

Con i più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)

*Direttore Responsabile:*  
Sandro Gallo

*Comitato di Redazione:*  
Marco Basso, Annino De Venezia,  
Amos Giardino, Antonello Greco,  
Aldo Novellini, Aldo Parisi,  
Roberto Parisi, Sergio Scanavacca

Autorizz. Trib. Torino n. 4921  
dell'11.06.1996

*Hanno collaborato:*  
Giancarlo Boesso, Stefano Comellini,  
Vito Montanaro, Paolo Revelli

*Redazione e Amministrazione:*  
Corso Vinzaglio, 12 bis - 10121 Torino  
Tel. 011.5625500 - 011.5625448  
Fax 011.3716908  
E-mail redazione: redazione@colpito.it  
E-mail collegio: colpito@colpito.it  
sito web: http://www.colpito.it

*Orari Apertura Collegio:*  
ore 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00  
da lunedì a giovedì  
ore 9.00 - 13.00  
venerdì

Stampa: Tip. Artale  
Videoimpaginazione: Elisa Tritto  
Via Reiss Romoli 261 - Torino  
Tel. 011 226.99.80 - Fax: 011 226.99.90  
e-mail: info@artale.it

**Organo del Collegio dei Periti Industriali e  
dei Periti Industriali Laureati  
delle Province di Alessandria, Asti, Torino**



*In copertina:*  
Programmi per le libere professioni a confronto.

Gli articoli e le note, firmati, e le foto pubblicate esprimono soltanto l'opinione dell'autore e non impegnano il Collegio, né la redazione del periodico.

<b>EDITORIALE</b>	Ci sarà futuro per le professioni dopo il voto del 13 aprile?	Amos Giardino	pag	3
<b>ELEZIONI 2008</b>	Programmi relativi alle Libere Professioni		pag	4-5
<b>ELEZIONI 2008</b>	Programmi a confronto		pag	6
<b>ELEZIONI 2008</b>	Cronistoria		pag	7
<b>CONSULTA DELLE PROFESSIONI</b>	Comunicato stampa	Amos Giardino	pag	8-9
<b>FISCALITÀ</b>	Commento Legge Finanziaria 2008	Vito Montanaro	pag	10-13
<b>LETTERA-CIRCOLARE</b>	D.M. 15-09-2005 Chiarimenti	Ministero dell'Interno	pag	14-15
<b>ART. 3, COMMA 76, FINANZIARIA 2008</b>	Interpretazione	CNPI	pag	16-19
<b>SICUREZZA</b>	Dopo la tragedia Tyssen-Krupp	Aldo Novellini	pag	20-21
<b>DAL NOSTRO CONSULENTE LEGALE</b>	Responsabilità d'Impresa	Stefano Comellini	pag	22-26
<b>NORME E LEGGI</b>	Elettrotecnica	Antonello Greco	pag	27-29
<b>ARTICOLO TECNICO DEL PRODUTTORE</b>	Bye-me	VIMAR	pag	30
<b>APIT</b>	Informativa Soci	Paolo Revelli	pag	31
<b>CERTIFICAZIONE ENERGETICA</b>	News	Giancarlo Boesso	pag	32

## CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUADRIENNIO 2006 - 2010

	Consiglieri	Collegio dei Probiviri:
<b>Presidente</b> Sandro Gallo	Oscar F. Barbieri	Vittorio Buffo
<b>Segretario</b> Amos Giardino	Marco Basso	Alberto Castellazzo
<b>Tesoriere</b> Aldo Parisi	Stefano Bistagnino	Franco Cerrato
	Giancarlo Boesso	Vito Montanaro
	Luciano Ceste	Marcello Rabino
	Annino De Venezia	Adriano Pugno

### COMMISSIONI SPECIALISTICHE

COMMISSIONE	COORDINATORE	ORARIO
<b>Elettrotecnica</b>	Marco Palandella	3° martedì ore 18.00
<b>Termotecnica</b>	Marco Basso	1° martedì ore 18.30
<b>Igiene sicurezza prevenzione incendi</b>	Giancarlo Boesso	3° lunedì ore 18.00
<b>Chimica</b>	Mauro Le Noci	3° lunedì ore 18.00
<b>Scuola</b>	Mauro Le Noci	Su convocazione
<b>Elettronica e automazione</b>	Amos Giardino	2° giovedì ore 18.00
<b>Pari Opportunità</b>	Arianna Grande	Su convocazione
<b>Dipendenti pubblici</b>	Paolo Giaccone	Su convocazione
<b>Commissione amministratori stabili - edilizia</b>	Giancarlo Boesso	3° lunedì ore 18.00

#### DELEGAZIONI:

ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE
<b>ISPESL</b>	
ASTI	LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO
TORINO	MARCO BASSO GIANCARLO BOESSO PAOLO GIACONE
<b>VIGILI DEL FUOCO</b>	
ASTI	LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
TORINO	PASQUALE MIHALICH
<b>ISPETTORATO REGIONALE PIEMONTE VVF</b>	PASQUALE MIHALICH
<b>A.S.L.</b>	
ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE
TORINO	OSCAR F. BARBIERI PAOLO GIACONE
<b>C.C.I.A.A. (CAMERA DI COMMERCIO)</b>	
TORINO	MARCO BASSO ITALO BERTANA GIANCARLO BOESSO
ASTI	LUCIANO CESTE
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO
<b>C.U.P. (COMITATO UNITARIO PER LE LIBERE PROFESSIONI)</b>	
CONSULTA TORINO	AMOS GIARDINO
ALESSANDRIA	MARCO PALANDELLA
ASTI	LUCIANO CESTE

#### COMMISSIONE REVISIONE PARCELLE

PAOLO GIACONE  
FRANCO PAUTASSO  
PASQUALE MIHALICH  
ALDO PARISI

#### A.P.I.T. (ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI TORINO)

GIANCARLO BOESSO

#### CTI (COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO)

MARCO BASSO

#### CEI (COMITATO ELETTRTECNICO ITALIANO)

ITALO BERTANA

#### IRPAIES (ALBO DELLE IMPRESE INSTALLATRICI QUALIFICATE NELL'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI)

ALESSANDRIA	ANTONIETTA MAIOLINO
TORINO	SANDRO GALLO
ASTI	PIETRO COSTA
IVREA	PAOLO GIACONE

#### PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE

##### CORSI SEMINARI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI

GIANCARLO BOESSO  
PAOLO GIACONE  
MARCO BASSO  
ROBERTO PARISI

#### C.T.U. (CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE)

TORINO	OSCAR F. BARBIERI
ALESSANDRIA	STEFANO BISTAGNINO
ASTI	LUCIANO CESTE

## CI SARÀ FUTURO PER LE PROFESSIONI DOPO IL VOTO DEL 13 APRILE?

**I**l voto del 13 aprile sarà determinante per il futuro delle Professioni intellettuali.

Nel passato biennio la situazione si è aggravata ed ha visto le professioni intellettuali nel mirino delle lobby confindustriali, l'attacco al sistema ordinistico è l'obiettivo primario dei forti poteri economici. Il sistema industriale italiano, soffre di una grave crisi a causa della competitività con i mercati esteri, i costi del lavoro sono ormai altissimi per gli alti costi energetici e finanziari, la recessione e la globalizzazione industriale ha portato gli investimenti industriali nei cosiddetti "paesi emergenti", in Italia gli addetti all'industria manifatturiera sono ridotti a 1.300.000, mentre negli ultimi 10 anni il numero di professionisti è raddoppiato raggiungendo i 2.350.000 iscritti agli Ordini e Collegi Professionali. L'unico settore economico portante della nostra economia fa capo alle professioni intellettuali e vale il 13% del PIL.

Smantellare il sistema ordinistico declassando le prestazioni professionali a "servizi", porterà all'abolizione delle funzioni di tutela della collettività e degli interessi generali costituzionalmente previste in capo ad Ordini e Collegi, liberando la strada alle grandi multinazionali del capitale che potranno creare un loro oligopolio delle attività professionali.

Al Congresso nazionale di Confindustria del 2006 in periodo pre-elettorale è stato presentato uno studio che imputava ai "servizi" un costo nella produzione industriale pari al 6% del fatturato delle imprese, la soluzione proposta era stata presentata in una slide che recitava testualmente quanto scritto dal Ministro Bersani nel suo decreto sulle liberalizzazioni.

Nella prima lista dei Ministri del Presidente Pro-

di non compariva il nome "Bersani" è apparso all'improvviso dopo il colloquio tra il Presidente di Confindustria e il Presidente del Consiglio. La casualità ha voluto che in una notte romana del giugno del 2006 proprio dal Ministro Bersani partisse il più grave attacco alle professioni intellettuali della storia. Le candidature di alti esponenti di Confindustria e del CNA, unitamente al decalogo di Montezemolo e all'esclusione dalle liste del PD dei referenti storici delle professioni quali: gli Onorevoli Mantini, Chicchi e Battafarano danno un segnale molto preoccupante ai professionisti.

Confindustria ritiene oneroso il costo delle prestazioni professionali e mira ad eliminare il valore legale del titolo di studio e i requisiti necessari per l'esercizio delle Professioni Intellettuali.

L'ultimo atto nell'attacco al sistema ordinistico è stato portato a termine il 27 febbraio scorso a Camere sciolte dal Ministro delle politiche comunitarie Emma Bonino che con un decreto interministeriale ha riconosciuto le associazioni che potranno rilasciare gli "Attestati di Competenza" e contestualmente, insieme al Ministro Livia Turco, ha impedito l'emanazione del decreto attuativo della legge 43/2006 per l'istituzione degli ordini delle 22 professioni sanitarie non mediche, facendone scadere i termini della delega. Ci si chiede, le associazioni che ruolo hanno nell'economia nazionale? Le associazioni sono il cavallo di troia per consentire alle grandi associazioni confindustriali l'istituzione di un oligopolio di mercato, attraverso il rilascio degli attestati di competenza ai propri iscritti.

# DAI SEGUEN RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO PROGRAMMATICI ALL

## **On. MICHELE VIETTI CANDIDATO UDC RIFORMA DELLE PROFESSIONI**

- 1 La bozza di riforma c.d. Vietti bis ha ottenuto il consenso di tutti gli Ordini professionali e corrisponde alla proposta di legge di iniziativa popolare del CUP. Una legge unitaria, impostata sul sistema duale che disciplina la professione intellettuale, garantendone la specificità ed evitando ogni assimilazione all'impresa. Gli Ordini sono intesi come garanti della qualità degli iscritti nei confronti degli utenti.
- 2 Sono dedicate norme specifiche al sistema di organizzazione degli Ordini, in chiave di trasparenza e democrazia, all'aspetto deontologico e disciplinare, al profilo dell'aggiornamento ed a quello della formazione. Si prevedono forme di esercizio associato della professione, con la possibilità di utilizzare altre forme societarie.
- 3 Norme puntuali vengono dedicate a una nuova concezione del tirocinio, prevedendo che possa essere effettuato anche all'estero, con congrua retribuzione e garanzia di effettiva preparazione.
- 4 Le attività professionali di rilevanza economico sociale, le quali non incidano sulle attività tipiche delle professioni ordinistiche, possono organizzarsi in associazioni legittimate a chiedere il riconoscimento pubblico. Vi provvede il Ministero della Giustizia di concerto con i Ministeri tecnici di competenza.

## **Avv. ANNA ROSSOMANDO CANDIDATA PER IL PD PUNTI PROGRAMMATICI PER UNA POLITICA PER LE PROFESSIONI**

- 1 Professionisti: lavoratori della conoscenza
- 2 Professioni intellettuali fattori di produzione
- 3 Ordini e collegi al servizio dei cittadini e della collettività
- 4 Autonomia ed indipendenza del professionista
- 5 Formazione, aggiornamento e principi deontologici
- 6 Competenza e professionalità
- 7 Professioni e mercato
- 8 Formazione ed università
- 9 I giovani professionisti tra autonomia, indipendenza e mercato
- 10 Politica fiscale ed economica: agevolazioni per i giovani professionisti

## **On. PIERLUIGI MANTINI CANDIDATO PER IL PD MANIFESTO PER LE PROFESSIONI DEI PROFESSIONISTI DEMOCRATICI**

- 1 modernizzazione degli ordini professionali esistenti e riduzione di essi attraverso la unificazione delle figure professionali simili, nonché trasformazione di essi a maggior garanzia degli utenti e non solo degli iscritti, da attuare attraverso processi di autoriforma basati su principi chiari definiti per legge;
- 2 completare il riconoscimento delle associazioni delle professioni attualmente non regolamentate che siano in possesso di statuti ed elementi costitutivi e organizzativi che garantiscano l'emersione di nuovi skill professionali e il responsabile esercizio delle attività (sistema duale), sulla base del dlgs. 9 novembre 2007, n. 206, nel rispetto delle riserve e del corretto uso della denominazione professionale;
- 3 promozione delle società professionali e interprofessionali, anche nella forma cooperativa, coerenti con le nuove domande e adeguate alla crescita competitiva nei mercati dei servizi, con esclusione del socio terzo di capitale per alcune categorie;
- 4 formazione permanente, garanzia della qualità professionale e nuovi strumenti per rafforzare l'etica professionale;
- 5 pubblicità informativa e obbligo di assicurazione a garanzia degli utenti;
- 6 semplificazione dei tirocini e dell'accesso e riconoscimento del diritto all'equo compenso per i praticanti;
- 7 autonomia ed estensione delle Casse Previdenziali e sviluppo del welfare professionale;
- 8 riconoscimento di politiche fiscali ed economiche per la crescita professionale (crediti fiscali per la ricerca, per le nuove società di servizi in mercati emergenti...) e del ruolo sociale e politico delle professioni nelle grandi scelte di concertazione. Non basta la riforma legislativa, occorrono politiche per le professioni in tutti i campi. Ed occorrono anche politiche dalle professioni per il Paese, superando antistoriche frammentazioni, perché l'Italia ha bisogno del contributo di governo dei ceti produttivi e innovativi.

## **On. MARIA GRAZIA SILIQUINI CANDIDATA PER IL PDL 13 PUNTI PER LA RIFORMA DEL SISTEMA PROFESSIONALE ITALIANO**

- 1 Riconoscere, in modo netto ed univoco, che le professioni rappresentano nel nostro sistema nazionale, attraverso l'indipendenza di giudizio tecnico, uno dei pilastri del pluralismo e pertanto assolvono in autonomia e libertà un ruolo insostituibile di pubblico interesse. Le libere professioni sono portatrici di valori fondamentali quali la meritocrazia, la responsabilità personale, l'autonomia intellettuale, il desiderio di innovare, il rifiuto dell'assistenzialismo, e tali valori devono essere trasfusi, difesi e rafforzati nella riforma delle professioni;
- 2 Affermare che le libere professioni, per la loro terzietà nei confronti degli interessi economici di impresa, per l'elevato valore aggiunto delle prestazioni, per le capacità di innovazione, le potenzialità di espansione e l'alto valore produttivo ed occupazionale, rappresentano un punto di riferimento irrinunciabile del nostro sistema economico-sociale. Le professioni dovranno inoltre essere sostenute e incentivate mediante adeguate politiche fiscali ed economiche, con specifiche agevolazioni per i giovani che iniziano la professione;
- 3 Stabilire che la riforma delle libere professioni dovrà modernizzare il sistema ed aprire una nuova stagione per i professionisti italiani senza stravolgere la natura e l'essenza dell'opera intellettuale, che deve continuare ad essere disciplinata da regole tipiche, chiare e precise, nel rispetto dell'etica deontologica posta a garanzia della sicurezza dei cittadini, che si avvalgono quotidianamente delle prestazioni dei professionisti. Modernizzare significa ridefinire e rivalutare il ruolo delle diverse professioni, in una nuova ottica di svecchiamento dell'immagine corpo-

# TI CANDIDATI MO I LORO DOCUMENTI E LIBERE PROFESSIONI

rativa e rivalutazione della percezione sociale del professionista, anche e soprattutto in riferimento ai criteri di accesso e di esercizio, sempre nel rispetto delle loro fisionomie e dei loro tratti distintivi.

- 4 Definire, in ragione degli obblighi derivanti dai vincoli comunitari, i principi e i limiti connessi con la libera concorrenza, intesa quale miglioramento delle condizioni di offerta delle prestazioni professionali sul mercato, garantendo la presenza in maniera diffusa dei professionisti sull'intero territorio nazionale e conservando la differenziazione e la pluralità dell'offerta medesima, a fondamento dell'effettiva possibilità di scelta da parte degli utenti e della compiuta tutela dei relativi diritti ed interessi.
- 5 Promuovere in tutte le sedi istituzionali, politiche e sociali l'ampia partecipazione e consultazione dei soggetti direttamente interessati alla riforma delle professioni (Ordini, Collegi, Casse di Previdenza, Associazioni, Sindacati di settore, etc) per dar vita ad una organica legge quadro di riforma;
- 6 Affermare la netta distinzione tra attività professionale ed attività d'impresa, in quanto la prima si svolge sempre nel rispetto delle norme deontologiche, poste a tutela dell'asimmetria informativa del soggetto al quale la prestazione deve essere resa, secondo i principi di indipendenza, autonomia di giudizio tecnico, preminenza nelle scelte dell'interesse del cliente sul fine lucrativo, con responsabilità diretta e personale del professionista.
- 7 Ribadire la necessità di mantenere, nel rinnovamento, gli ordini e i collegi professionali esistenti, istituiti per garantire il rispetto dei principi dell'attività stessa e tutelare il cittadino fruitore della prestazione. Ad essi dovranno essere attribuite le specifiche funzioni normative che riguardano l'organizzazione interna, la redazione del codice deontologico, l'organizzazione e il controllo della formazione, la selezione e la formazione continua dei professionisti, obbligatoria per il mantenimento dei 3 requisiti minimi per l'esercizio della professione. L'eventuale unificazione di ordini esistenti o il riordino dei relativi albi devono essere realizzati con il concerto delle professioni interessate. L'istituzione di nuovi Ordini professionali deve essere subordinata alla sussistenza di particolari requisiti, quali la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti o la necessità di salvaguardare l'utente dai rischi derivanti da una prestazione inadeguata, come previsto per le professioni sanitarie costituite in Ordini dalla legge 43/2006 varata nella XIV legislatura. E' necessario, pertanto, preservare uno dei tradizionali principi cardine delle libere professioni, riconosciuto sia in Italia sia in molti paesi europei, cioè la previsione di attività riservate in esclusiva a soggetti di cui è stata verificata la professionalità, la formazione universitaria ed il superamento dell'esame di stato (vedi all'art.33 Cost.): in altre parole si deve confermare che le attività riservate in esclusiva agli iscritti agli Albi sono stabilite con legge.
- 8 Promuovere un tempestivo miglioramento del sistema di accesso alle professioni, con particolare attenzione al problema generato dalla sproporzione tra l'eccesso di offerta di opera professionale generica e la domanda di elevata qualità professionale. L'accesso alle professioni sarà pertanto riformato e riorganizzato nell'ottica della ricerca della massima qualificazione dei giovani neolaureati aspiranti professionisti, e sarà reso più meritocratico e più idoneo ad orientare e preparare i professionisti del futuro. Andrà perciò sostenuto il rafforzamento del percorso degli studi universitari ed andranno previste, accanto ai corsi di formazione organizzati direttamente dagli Ordini e dai Collegi professionali anche d'intesa con le Università, altre forme di tirocinio, altamente professionalizzante ed equamente retribuito, da svolgersi secondo modalità stabilite dai singoli ordini professionali. Il tirocinio dovrà potersi compiere anche durante il periodo degli studi universitari, purché sotto il controllo diretto degli Ordini e Collegi.
- 9 Determinare che il compenso spettante al professionista sia fissato con accordo consensuale delle parti e, solo in caso di mancata determinazione consensuale, si applichino le tariffe professionali che devono essere fissate con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio di Stato, su proposta dei Consigli nazionali degli Ordini, avuto riguardo agli standards qualitativi delle prestazioni e tenuto conto dell'interesse generale. Per le prestazioni professionali riservate e per quelle di evidenza pubblica i ribassi massimi non dovranno essere superiori al venti per cento dei minimi tariffari. Non si ritiene possibile eliminare il ricorso a tariffe minime, legalmente vincolanti, perché esse garantiscono il cittadino fruitore del servizio: infatti -nei casi di prestazioni slegate dall'obbligo di assicurare il risultato- le tariffe minime sono un correttivo all'asimmetria informativa e svolgono la funzione di impedire che i compensi scendano a livelli non in grado di remunerare i costi necessari per mantenere la qualificazione e l'aggiornamento a livelli essenziali.
- 10 Assicurare il riconoscimento legislativo alle associazioni delle "nuove" professioni, ovvero le attività emergenti non regolamentate, che devono restare distinte rispetto alla sfera ordinistica, evitando pericolose confusioni o sovrapposizioni di competenze. Le associazioni di professioni non regolamentate devono ricomprendere i professionisti che esercitano attività non riservate in esclusiva dalla legge dello Stato, e che pertanto non rivestono un ruolo di pubblico interesse o di interesse generale.
- 11 Stabilire che l'attività professionale può essere svolta in forma individuale o a mezzo di società tra professionisti, anche se appartenenti ad Ordini diversi. Per le attività più strutturate, può essere assunto come modello anche la società a base 4 capitalistica, fermo restando il principio dell'esclusione del socio di puro capitale, onde assicurare l'autonomia dell'agire professionale. In ogni caso però va previsto un sistema di norme organico e compiuto. Nella s.r.l. fra professionisti, la responsabilità del professionista che ha compiuto l'opera professionale dovrà concorre in via sussidiaria con quella della società. Saranno obbligatori l'iscrizione dalla società agli Albi professionali ed il rispetto della deontologia prevista da parte di tutti i professionisti soci.
- 12 Stabilire che la pubblicità professionale non è mai concepita come espressione di una liceità indiscriminata, secondo modalità commerciali e mercantili che non appartengono al mondo delle libere professioni, che porterebbe ad un indiscriminato decadimento generale della qualità della prestazione intellettuale. La pubblicità deve essere, invece, di tipo esclusivamente informativo, mai comparativo e sempre conforme al decoro professionale.
- 13 Preservare l'autonomia delle Casse previdenziali: le Casse di Previdenza a favore dei liberi professionisti, nate storicamente da esigenze diverse avvertite dalle singole categorie, sono oggi patrimonialmente solide, a differenza di altri enti pubblici di previdenza, e sono in grado di offrire, mediante oculati investimenti, adeguati rendimenti pensionistici. Pertanto la loro autonomia va difesa strenuamente dagli attacchi di esproprio che provengono da altre proposte di riforma.

# PROGRAMMI A CONFRONTO



Principio	Pierluigi Mantini PD	Michele Vietti UDC	Maria Grazia Siliquini PDL
<b>Riconoscimento delle Associazioni</b>	Favorevole al riconoscimento per le attività non riservate, e propone di rivedere le riserve limitandole a quelle strettamente indispensabili	Favorevole al riconoscimento delle Associazioni per le attività professionali di rilevanza economico sociale, le quali non incidano sulle attività tipiche delle professioni ordinistiche.	Contraria al riconoscimento per le attività di competenza ordinistica.
<b>Possibilità da parte delle Associazioni di rilasciare attestati di competenza</b>	Favorevole per tutte le attività non riservate.	Non si esprime in merito.	Contraria ad ogni attestato di competenza rilasciato dalle associazioni.
<b>Differenziazione tra attività di Impresa e attività Professionale</b>	Accomuna le attività professionali con i servizi e le imprese.	Mantiene distinta l'attività professionale dall'attività di impresa.	Mantiene distinta l'attività professionale dall'attività di impresa.
<b>Società di capitale</b>	Favorevole senza limiti prevede contributi per i professionisti che intendono aprire la propria attività in Cina.	Si prevedono forme di esercizio associato della professione, con la possibilità di utilizzare altre forme societarie.	Favorevole alla società con il capitale dei professionisti.
<b>Tirocinio</b>	Ritiene che debba essere retribuito e ridotto al minimo, ove non possa essere abolito per favorire l'accesso.	Una nuova concezione del tirocinio, prevedendo che possa essere effettuato anche all'estero, con congrua retribuzione e garanzia di effettiva preparazione.	Ritiene che debba essere retribuito e non può essere ridotto in quanto parte integrante e necessaria al compimento del percorso formativo al fine di sostenere l'esame di stato.
<b>Esame di Stato</b>	Va ridimensionato, le commissioni non possono avere la maggioranza di professionisti.	Va modernizzato ma mantenuto.	Strumento a garanzia della preparazione del professionista, va rafforzato nella qualità per tutelare l'utenza.
<b>Formazione continua</b>	Formazione continua obbligatoria sotto il controllo dell'Università.	Formazione continua obbligatoria	Formazione continua obbligatoria da svolgersi sotto il controllo degli Ordini e Collegi.
<b>Tariffe professionali</b>	Contrario.	Non si esprime.	Favorevole.
<b>Pubblicità</b>	Favorevole anche alla pubblicità anche indicando i prezzi delle prestazioni.	Favorevole nel limite della pubblicità informativa ma non per la propaganda sui prezzi.	Favorevole nel limite della pubblicità informativa ma non per la propaganda sui prezzi.

**N.B.** Non è stato possibile confrontare i punti programmatici dell'Avv. Anna Rossomando perché non riconducibili ai "principi" esposti nella tabella di cui sopra.

# CRONISTORIA DELLA TENTATA RIFORMA DELLE PROFESSIONI ITALIANE

Elezioni 2008

- 1997** L'**antitrust** rileva un sistema professionale troppo rigido su accesso, barriere territoriali e tariffe minime
- 1998** Il Presidente del Consiglio **Massimo D'Alema** definisce Gli Ordini "**Corporazioni Medioevali**"
- 1999** La **Sen. Maria Grazia Siliquini** presenta il primo Disegno di Legge "Disciplina delle professioni intellettuali"
- 1999** **Piero Fassino**, Ministro della Giustizia, prova a riformare il sistema. L'intento naufraga
- 2000** Gli **Ordini e i Collegi si organizzano in CUP (Comitati Unitari delle Professioni)**
- 2001** Si **modifica la Costituzione**. Le regioni conquistano la competenza legislativa concorrente e cominciano a legiferare
- 2001** Viene emanato il **DPR 328 /2001** che regola gli accessi agli Ordini e Collegi Professionali (nascono le sezioni A e B negli Ordini)
- 2003** La commissione **Vietti** licenzia un testo condiviso da gran parte delle professioni. Un fronte trasversale dice no
- 2004** Il sottosegretario di Stato del MIUR **Sen. Maria Grazia Siliquini** costituisce il **tavolo comune Ordini Università** per la riforma delle Classi di Laurea
- 2005** Il sottosegretario di Stato del MIUR **Sen. Maria Grazia Siliquini di concerto con il Ministero della Giustizia** approva definitivamente il nuovo **Regolamento elettorale dei Consigli degli Ordini professionali**
- 2005** Ci prova il Ministro della Giustizia, **Roberto Castelli**. Niente da fare neanche in questo caso. Finisce la legislatura
- 2005** L'**Antitrust** avverte che il sistema è ancora ingessato. E si appella alle forze politiche per riformare il sistema
- 2005** La **commissione europea** avvia diverse procedure di infrazione nei confronti dell'Italia su avvocati, architetti, ingegneri
- 2005** Approvata la direttiva Europea per il riconoscimento delle qualifiche professionali **2005/36CE (Direttiva Zappalà)**
- 2006** Approvata la legge la Legge 43/2006 "**Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali**", con il contributo della **Sen. Maria Grazia Siliquini** e del Ministro della Salute **Girolamo Sirchia**
- 2006** La **Corte costituzionale** nel corso di cinque anni annulla tutte le leggi regionali in materia di professioni
- 2006** A luglio **Bersani** fa approvare le sue **liberalizzazioni a sfavore degli Ordini**. Via i minimi tariffari e i divieti su pubblicità e società
- 2006** A ottobre le rappresentanze ordinistiche scendono **in piazza per protestare**. Esultano le associazioni non regolamentate. Il Presidente del Consiglio **Romano Prodi** in un'intervista a "El Pais" (in Spagna) definisce i Professionisti che manifestano degli "**evasori fiscali**"
- 2006** A dicembre il Ministro della Giustizia **Clemente Mastella** fa approvare in Consiglio dei Ministri un disegno di legge delega che prevede il riconoscimento delle Associazioni e la riduzione degli Ordini e Collegi
- 2007** A febbraio il ddl del guardasigilli passa all'esame della Camera che, intanto, avvia l'indagine conoscitiva in materia
- 2007** Approvato ad ottobre il **DLgs 206/2007** di recepimento della direttiva qualifiche che apre la strada al riconoscimento legislativo per le associazioni di professionisti non iscritti agli ordini
- 2008** Presentato a gennaio il testo base **Mantini-Chicchi** compendio di cinque proposte di legge, compresa quella del Governo. Negli stessi giorni il **disegno di legge di iniziativa popolare del Cup** arriva alla Camera dei Deputati
- 2008** Cade il **Governo Prodi**
- 27/02/2008** Con un decreto interministeriale, a Camere sciolte, il Ministro **Emma Bonino** riconosce le **Associazioni che potranno rilasciare attestati di competenza**
- 2008** La storia continua.....

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell'On. Siliquini inviata ai Presidenti dei Collegi Geometri, Periti Agrari, Periti Industriali e Agrotecnici della Provincia di Torino

Roma, 27 febbraio 2008

Ill.mo Presidente,

con il venir meno del governo e della maggioranza che lo sosteneva, oggi siamo in presenza di un nuovo corso politico che ci ha portato, come noto, alle elezioni.

La informo, pertanto, che è mio impegno individuare e assumere ogni iniziativa politica volta a promuovere la realizzazione della riforma delle professioni nella prossima legislatura.

A questo scopo è stato predisposto il documento programmatico che sintetizza i punti essenziali per la realizzazione di un'autentica ed efficace riforma del sistema professionale, muovendo dall'impianto del DDL AC867/2006, nonché dalla proposta di legge di iniziativa popolare del Comitato Professionisti DDL AC/3277, che rilanci i professionisti italiani, nel pieno rispetto del ruolo degli ordini, che andranno certamente ammodernati ma non eliminati, o surrettiziamente svuotati di funzione.

Ritengo, inoltre, prioritaria l'adozione di interventi legislativi urgenti, da presentarsi all'apertura della prossima legislatura, per rimediare a guasti e inconvenienti provocati dall'attacco ideologico e strumentale condotto dal Governo Prodi nei confronti dei professionisti sia col decreto di recepimento della direttiva europea 2005/36 CE (c.d. Direttiva Zappalà) sul riconoscimento delle associazioni, sia con i vari provvedimenti Bersani-Visco.

La legge di riforma deve essere una legge quadro di principi per tutte le professioni, che preveda il rinnovamento degli ordini e collegi professionali esistenti, senza eliminazioni, con eventuali unificazioni da realizzarsi con il concerto delle professioni interessate.

È comunque indispensabile armonizzare il sistema con la direttiva europea 2005/36 CE (riconoscimento qualifiche professionali) partendo dalla vostra proposta presentata nel convegno tenutosi a Borgaro Torinese il 21 gennaio 2006, finalizzata alla razionalizzazione del vostro settore, che mi impegno a sostenere nella prossima legislatura.

Maria Grazia Siliquini  




**CONSULTA PERMANENTE  
DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI  
DELLA PROVINCIA DI TORINO**

**Presso Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati  
delle Province Alessandria Asti Torino  
Corso Vinzaglio 12 bis, 10121 Torino  
Tel. 011 5625500 Fax 011 3716908**

**COMUNICATO STAMPA**

Torino:22/02/08

Intendo segnalare ai candidati al futuro Governo uno dei pericolosi risultati ottenuti dal vento delle liberalizzazioni nel settore delle Professioni Intellettuali, affinché la loro attenzione si sposti più sull'interesse della Collettività che sugli interessi di bottega di alcuni imprenditori senza scrupoli che ora riescono ad aggirare le leggi trasformando gli adempimenti in inutili formalità burocratiche. La sinergia collaborativa siglata da un protocollo d'intesa tra Assoconsumatori e la Consulta Permanente degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Torino, ha consentito di individuare e valutare alcune situazioni di reale pericolo per la sicurezza, l'ambientale e la salute dei cittadini. Un fenomeno che, in Piemonte, è stato segnalato da Assoconsumatori subalpini, alla Consulta Permanente degli Ordini e dei Collegi professionali della Provincia di Torino a seguito di un'indagine su internet allo scopo di vigilare e indagare su situazioni che appaiono di dubbia legalità, che procurano danni non solo economici al cittadino. Due le più eclatanti: la prima è di un sedicente professionista che propone su eBay certificazioni energetiche online partendo da 1,9 euro con il seguente annuncio «*Ingegnere abilitato effettua redazione di attestato di qualificazione energetica secondo le leggi 10/91 aggiornate dai Dlgs 192/2005 e 311/2006 per ristrutturazioni totali. Prezzi irrisori rispetto ai professionisti locali, grazie alla trasmissione della documentazione online*». Questo, secondo la Polizia postale che agisce sul territorio del Nord-Ovest, è solo uno dei tanti annunci di sedicenti professionisti dell'area che da alcuni mesi compaiono su eBay, uno dei più importanti portali internazionali di compravendita; la seconda, di un sito che mette a disposizione servizi on line inerenti l'ambiente e la sicurezza, ma anche il settore alimentare, che promette semplificazioni e risparmi che non sono tecnicamente possibili. Così il Dott. Niccolò Eusepi, Presidente nazionale di Assoconsumatori, ha scelto chiedere un parere agli Ordine ai Collegi professionali piemontesi in merito alle curiose, ma altresì allarmanti inserzioni su internet, per servizi professionali che rilasciano certificazioni ambientali di sicurezza del lavoro e alimentare assai dubbie che evidentemente intendono solo aggirare le disposizioni del Dlgs 626 e quelle nei settori ambientale e alimentare. La situazione è ancora più grave se si tiene conto che in molti casi, ad essere presentati sono corsi di formazione on line improvvisati, sulla sicurezza del lavoro, come i corsi antincendio, di primo soccorso, di valutazione rischi, ma anche servizi di analisi delle acque e di sorveglianza sanitaria.

La scorsa settimana la Consulta Permanente degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Torino ha convocato la Commissione Interprofessionale Ambiente e Sicurezza, per valutare nel merito la corretta fattibilità delle prestazioni proposte giungendo con parere unanime alle seguenti conclusioni:

- a) In entrambi i casi esaminati si evidenzia, anche se per motivi diversi, una pubblicità ingannevole e deontologicamente scorretta.
- b) Nel primo caso è deontologicamente scorretto per un professionista non indicare le proprie generalità e riferimenti al fine di poterne verificare l'abilitazione all'esercizio della professione e le competenze del professionista; la corretta esecuzione della prestazione professionale all'apparenza lascia molti dubbi, gli elementi per esprimere un giudizio certo tuttavia sono insufficienti. Potrà essere accertato dall'Ordine territoriale di appartenenza il quale ha facoltà di aprire una fase istruttoria per valutare se esistono gli estremi per l'apertura di un procedimento disciplinare.



**CONSULTA PERMANENTE  
DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI  
DELLA PROVINCIA DI TORINO**

**Presso Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati  
delle Province Alessandria Asti Torino  
Corso Vinzaglio 12 bis, 10121 Torino  
Tel. 011 5625500 Fax 011 3716908**

- c) Da un punto di vista etico ci si interroga sui limiti consentiti ad Ebay per la vendita in un'asta pubblica di una prestazione professionale che non è assimilabile ad un prodotto di mercato conosciuto o valutabile, ma soggetta ad un rapporto fiduciario di cui è determinante la valutazione delle esperienze e competenze del professionista stesso.
- d) Nel secondo caso, trattandosi di una società di consulenza (attività libera) e non di un professionista iscritto ad albi professionali, gli Ordini ed i Collegi professionali non hanno potere di intervento se non per l'esercizio abusivo della professione, non riscontrato in questo caso.
- e) L'attività svolta rientra tra quelle tipiche degli iscritti ad Ordini e Collegi ma non riservate o regolamentate, ad eccezione delle prestazioni di analisi ove si presume che si avvalga di professionisti abilitati pena la nullità dell'analisi stessa.
- f) Risulta pertanto evidente il tentativo di aggirare la legislazione vigente in tema di sicurezza, salute e nel settore alimentare fornendo dei documenti esclusivamente formali e di dubbio valore, senza informare il cliente dei propri doveri e responsabilità nel confronto dei lavoratori e degli utenti.
- g) Risulta evidente che il target di clientela è da collocarsi nei soggetti più deboli identificabili in piccole o micro imprese, che spesso individuano i fattori salute, ambiente e sicurezza come oneri economici e non come doveri morali e sociali. Se valutiamo le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro, percentualmente troviamo proprio in questi soggetti il più alto numero di casi.
- h) Si ritiene quindi che tali atteggiamenti, siano estremamente pericolosi per la salute dei lavoratori che non possono essere correttamente informati dei rischi in quanto la valutazione degli stessi è eseguita, nel migliore dei casi, in modo superficiale generico e tabellare.

A proporre l'affare, secondo le indagini della Polizia Postale, non sono solo sedicenti ingegneri, ma anche periti agrari e periti industriali, agrotecnici, chimici, biologici, geometri, architetti, consulenti, e più in generale, quelli che su internet compaiono sotto il nome di "tecnici specializzati". Che non dichiarano le loro generalità e la cui professione è tutta da provare. La Polizia postale stima, in base a più di mille segnalazioni presentate nel 2007 da cittadini truffati di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, in oltre 600 gli pseudo professionisti che offrono prestazioni non in regola o senza appartenere a un albo. L'ufficio legale di Assoconsumatori sta ora valutando se sussistono gli estremi per procedere con le denunce alla magistratura competente per truffa e per istigazione a delinquere a danno della sicurezza e della salute dei cittadini lavoratori, mentre la Consulta ha già provveduto a trasmettere gli atti a tutti gli Ordini e Collegi della Provincia di Torino ed al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che valuteranno le eventuali azioni da intraprendere. Per questo è fondamentale provvedere rapidamente ad una riforma delle professioni che tenga conto del ruolo sociale riferito alla terzietà ed alla responsabilità personale che devono avere i professionisti. Per questo è importante che la politica comprenda che riservare determinate attività a professionisti abilitati, che sono soggetti al controllo da parte degli Ordini e Collegi Professionali, non è a favore di alcune categorie, ma al contrario è a esclusiva tutela degli interessi generali e della Collettività.

Il Presidente  
Per.Ind. Amos Giardino

# COMMENTO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008

di Vito Montanaro

In questo commento alla Legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) ho preso in considerazione le variazioni che hanno una stretta attinenza con la libera professione e non a tutto il complesso della Legge. L'intento è quello di dare ai nostri iscritti una lettura ed una interpretazione chiara e sintetica delle variazioni onde farne buona nota per il corrente anno.

## **Art. 1 commi 29 e 30**

### **- compensazione orizzontale delle perdite:**

**comma 29:** a far data dal 01-01-2008 il reddito complessivo ai fini IRPEF si determinerà sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le eventuali perdite derivanti dall'esercizio d'impresa di arti e professioni previste dall'art. 66 del testo unico.

L'art. 66 del testo unico fa riferimento alle attività ed alle professioni in contabilità semplificata.

In pratica se un soggetto ha redditi di varie categorie per un totale di € 25.000,00 e perdite di cui all'art. 66 di € 28.000,00 potrà portare questa perdita in deduzione fino alla capienza dei redditi positivi e quindi fino ad € 25.000,00 perdendo di conseguenza la differenza.

Di fatto è stata ripristinata una norma già esistente nel passato.

**comma 30:** per le eventuali perdite derivanti da partecipazione in snc o sas in contabilità ordinaria, la perdita potrà essere dedotta fino a capienza di redditi similari e l'eventuale eccedenza può essere dedotta negli anni successivi ma non oltre il quinto anno.

## **Art. 1 comma 33**

### **- durata minima dei leasing:**

dal 2008 i contratti di leasing per essere validi fiscalmente dovranno avere durata non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento cor-

rispondente al bene acquistato.

Esempio: acquisto di autovettura per un valore di € 17.000 ammortamento al 25% quindi in 4 anni durata minima del contratto di leasing 2 anni e 8 mesi.

## **Art. 1 commi 43 e 45**

### **- IRAP tributo autonomo regionale / nuova aliquota:**

dal 2008 l'Irap (Imposta Regionale Attività Produttive) dovrà essere conteggiata ed esposta su un modello autonomo rispetto al modello Unico.

Pertanto nell'anno 2009 dovremo presentare l'Unico ai fini Irpef per 2009/08 comprensivo di denuncia IVA e la denuncia Irap 2009/08 autonoma di competenza della Regione.

Dal 2008 l'aliquota Irap scende dal 4,25% del reddito professionale al 3,90% del reddito professionale (con paghe, contributi dipendenti, prestazioni occasionali ed interessi passivi indeducibili ai fini Irap).

## **Art. 1 commi dal 70 al 76**

### **- incentivi ai professionisti:**

a tutti i professionisti che costituiranno studi associati nel periodo 01/01/2008 – 31/12/2010 formati da almeno 4 ma non più di 10 elementi è attribuito un credito d'imposta pari al 15% dei costi sostenuti per l'acquisto di beni immobili, programmi informatici, ristrutturazioni dello studio etc., a partire dalla data di costituzione dello studio associato e

nei 12 mesi successivi alla costituzione. Tale credito resta condizionato all'autorizzazione da parte della Commissione Europea.

### Art. 1 commi dal 96 al 117

#### - contribuenti minimi:

di tutta l'impalcatura della finanziaria questo argomento è sicuramente il più interessante ed attinente alle libere professioni.

Infatti tutti i liberi professionisti che nell'anno solare 2007 hanno realizzato incassi non superiori ad € 30.000,00 e si trovano nelle seguenti condizioni:

1. non avere dipendenti
2. non avere effettuato esportazioni
3. avere acquistato nel triennio 2005/07 beni strumentali per un valore complessivo non superiore ai € 15.000,00 (valori fiscalmente deducibili)
4. che non siano soci di snc sas o di società a responsabilità limitata che abbiano optato per la trasparenza fiscale del reddito

potranno avvalersi di questo nuovo regime fiscale che consiste nel:

1. emettere parcelle senza applicazione dell'IVA con la sola Cassa di Previdenza del 2% e marca da bollo di € 1,81 se l'importo della stessa supera € 77,47 con la seguente annotazione in calce: parcella emessa in regime dei minimi in base all'Art. 1 comma 100 L. 24-12-2007 n.° 244
2. applicare la ritenuta d'acconto del 20% se il committente è operatore economico
3. non tenere la contabilità ma conservare unicamente le parcelle emesse ed i costi sostenuti
4. essere esentati dagli studi di settore ed elenchi IVA
5. pagare una imposta sostitutiva cumulativa del 20% sul reddito netto determinato dalla

differenza (con il criterio di cassa) tra le parcelle emesse e incassate ed i costi pagati. Questo 20% comprende IRPEF, IRPEF Regionale, IRPEF Comunale, IRAP in esenzione.

Ovviamente non applicando l'IVA a valle non si potrà dedurre l'IVA dei costi, ma questa IVA dovrà essere presa in considerazione nei costi sostenuti e quindi di fatto le fatture dei costi si deducono al lordo IVA.

E' bene notare che in questo regime non esisteranno più gli ammortamenti per cui i beni strumentali acquistati e pagati con i limiti previsti dalle libere professioni saranno dedotti totalmente.

Altra norma prevista dal regime dei minimi è quella che l'IVA dedotta sui beni strumentali di valore unitario superiore ad € 516,46 acquistati nel triennio 2005/07 deve essere portata in diminuzione, e quindi di fatto deve essere riversata all'Erario o in una unica soluzione entro la scadenza del 16-03-2008 oppure in 5 rate annuali senza interessi entro la scadenza dell'imposta sostitutiva di ogni anno successivo (di fatto entro il 31/07 di ogni anno).

Coloro che avevano emesso parcelle nei confronti di enti pubblici o parcelle non ancora incassate dovranno emetterle e registrarle entro il 31/12/2007 poiché non sarà più possibile incassare parcelle dal 2008 con IVA esposta.

Unica eccezione a questo regime è l'eventuale acquisto di beni e servizi da un paese facente parte dell'UE la cui IVA imputata secondo l'aliquota del bene dovrà essere versata all'Erario entro il 16 del mese successivo all'acquisto.

I professionisti che si trovino in questa situazione e vorranno optare per il regime dei mi-

nimi non dovranno dare nessuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate, ma sarà il loro comportamento fiscale che ne determina l'appartenenza.

Solo nella denuncia 2009/08 dovranno evidenziare la scelta.

Quindi se un soggetto pur potendo rientrare in questo regime emettesse una parcella con IVA esposta nel 2008 vorrà dire che rinuncia a tale regime e quindi che opta per il regime normale.

L'appartenenza a tale regime è a tempo indeterminato e ne potranno far parte tutti coloro che si troveranno nelle condizioni sopra indicate.

Anche gli acquisti di beni strumentali dal 2008 in poi non dovranno superare gli € 15.000,00 (valori fiscalmente deducibili).

Se durante l'anno il tetto dei 30.000,00 venisse sfondato ma non superasse i € 45.000,00 dall'esercizio successivo si rientrerà nel regime normale.

Se viceversa lo sfondamento superasse la cifra di € 45.000 retroattivamente dal 1° gennaio si dovrà applicare il regime normale e pagare la relativa IVA (deduzione imposta da imposta) solo con interessi legali senza sanzioni.

La tassazione IRPEF ed IRAP seguiranno ovviamente il sistema normale.

Dal reddito netto professionale potranno essere dedotti i contributi previdenziali versati per legge (EPPI).

L'eventuale eccedenza d'imposta a credito del soggetto (avendo scontato alla fonte sulla parcella la ritenuta d'acconto del 20%) potrà essere portata in compensazione con altri tributi o potrà essere richiesta a rimborso.

L'appartenenza a tale regime impone come per tutti gli altri professionisti la gestione degli

incassi e dei costi per trasparenza ed il pagamento di tutte le imposte e di tutti i tributi per via telematica.

Per coloro che iniziano l'attività viceversa la scelta del regime dei minimi dovrà essere fatta contestualmente alla richiesta della partita IVA barrando l'apposita casella.

### Art. 1 comma 261

#### - detrazione IVA su acquisti d'autovetture e spese connesse:

il comma ha ribadito, salvo casi eccezionali, che l'IVA sull'acquisto di autovetture per il trasporto di persone è deducibile per il 40% senza limite al valore d'acquisto del bene.

Pertanto ai fini IVA non si applica la limitazione prevista per l'IRPEF e l'IRAP.

Per il calcolo dell'ammortamento dell'autovettura il costo fiscalmente deducibile rimane fissato ad € 18.076,00 al netto dell'IVA.

Quindi essendo il coefficiente d'ammortamento pari al 25% bisognerà prima applicare il 40% su di un massimo di € 18.076,00 e poi applicare l'ammortamento pieno del 25%.

Esempio:

$18.076,00 \times 40\% = 7.230,00$  ammortamento  
 $25\% = 1.807,50$  da portare in diminuzione dal reddito professionale per 4 anni.

Identica situazione si crea per i contratti in leasing con la limitazione dell'IVA detraibile al 40% e l'imputazione dei canoni pagati nell'anno secondo quanto già stabilito dalla finanziaria 2007.

Vale la pena di ricordare che la vendita di beni strumentali, dopo le variazioni apportate dal decreto Bersani del luglio 2006, rileva ricavi ai fini del reddito con le stesse percentuali della detrazione IVA applicata a monte.

Dal 2008 anche l'IVA sui pedaggi autostradali è deducibile, salvo casi particolari, con la stessa detrazione dell'autovettura (40%) così

come carburanti, lubrificanti e manutenzioni. Tassa di possesso ed assicurazione si deducono ai fini IRPEF ed IRAP al 40% (essendo esenti da IVA).

### **Detrazione IVA sui costi dei telefoni fissi e dei cellulari**

Per i telefoni fissi usati esclusivamente per uso professionale quindi quello dello studio che non sia anche abitazione del soggetto, l'IVA si detrae al 100% e l'imponibile al 80% ai fini IRPEF ed IRAP.

Un mezzo di tali percentuali se l'uso del telefono fisso è promiscuo (studio ed abitazione).

Dal 2008 il costo dei telefoni cellulari potrebbe essere detratto ai fini IVA al 100% se si dimostrasse che lo stesso è utilizzato per la sola libera professione e che il soggetto possiede altro numero per uso personale.

Diversamente conviene detrarre l'IVA al 50% e l'80% dell'imponibile ai fini IRPEF ed IRAP.

### **Elenchi IVA clienti e fornitori.**

Salvo variazioni dell'ultimo minuto, entro il 15/04/08 dovremo inviare l'elenco dei clienti e dei fornitori per sola via telematica, raggruppando per ogni soggetto il numero delle parcelle emesse e di quelle ricevute, il totale del-

l'imponibile e dell'IVA addebitata e costi eventualmente fuori campo, la denominazione ed indirizzo del soggetto con relativa partita IVA.

### **La trasparenza degli incassi e dei pagamenti**

Il decreto Bersani del luglio 2006 ha imposto ai professionisti la tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, questo per consentire all'amministrazione finanziaria un controllo sempre più stretto delle attività professionali.

Fino al 30 giugno si potranno incassare parcelle in contanti fino ad un massimo di 1.000,00

Dal 1 luglio 2008 fino al 30 giugno 2009 un massimo in contanti di 500,00.

Dopo tale data un massimo in contanti di 100,00.

Le parcelle incassate con assegni devono sempre portare la clausola NON TRASFERIBILE oppure tramite bonifico bancario.

Gli incassi per contanti devono prima essere versati in banca poi prelevati ed utilizzati eventualmente per pagare i fornitori.

La denuncia dei redditi del 2007 dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 luglio 2008.

Sono valide ma con sanzioni quelle presentate nei 90 giorni.

## **CODICI ATTIVITÀ I.V.A.**

**A far data dal 2008 sono cambiati tutti i codici di attività I.V.A., la nuova classificazione (ateco 2007) assegna alle attività svolte dai Periti Industriali il seguente nuovo codice: 74.90.91**

**PER I PERITI INDUSTRIALI GIÀ IN ATTIVITÀ NESSUNA VARIAZIONE, mentre il nuovo codice deve essere indicato per quelli che iniziano dal 2008.**



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. P157/4135 sott 9

Roma 05 feb. 2008

## **LETTERA - CIRCOLARE**

**AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO**  
**LORO SEDI**

**AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO**  
**LORO SEDI**

**OGGETTO:** DM 15 settembre 2005 - Chiarimenti in merito alle caratteristiche del vano corsa a prova di fumo, del vano corsa per ascensore antincendio e del vano corsa per ascensore di soccorso,

Pervengono a questa Direzione quesiti tesi a conoscere la corretta interpretazione di alcuni punti della regola tecnica per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, emanata con il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2008

Come è noto il provvedimento in oggetto, in funzione della presenza di determinate caratteristiche di protezione attiva e passiva, distingue i vani di corsa degli impianti di sollevamento nelle seguenti tipologie: vano aperto, vano protetto, vano a prova di fumo, vano per ascensore antincendio, vano per ascensore di soccorso.

In particolare gli ascensori ubicati in vano a prova di fumo non possono essere utilizzati in caso di incendio e la protezione del vano di corsa è finalizzata unicamente ad evitare che gli stessi fungano da via privilegiata per la propagazione dei prodotti della combustione. L'ascensore antincendio, in considerazione dei prescritti requisiti impiantistici, può essere invece impiegato anche in caso di incendio per l'evacuazione assistita di persone con ridotte o impedito capacità motorie. Infine l'ascensore di soccorso deve essere inteso come un presidio antincendio ad uso esclusivo delle squadre di soccorso, pertanto, proprio per tener conto delle esigenze legate al corretto svolgimento delle operazioni di emergenza, se ne consiglia l'ubicazione in prossimità del perimetro del fabbricato, in posizione facilmente accessibile dall'esterno e preferibilmente adiacente ad una scala a prova di fumo prevedendo eventualmente una comunicazione, tramite

porta EI, tra il filtro che da accesso alla scala a prova di fumo e quello che conduce all'ascensore di soccorso.

Ciò premesso, al fine di assicurare una applicazione corretta ed uniforme del DM 15 settembre 2005, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Al punto 3.3 - vani a prova di fumo - dell'allegato al citato decreto, è riportato testualmente *“E' consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l'accesso sia alla scale che all'impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cavi ai successivi punti 7 e 8”*. Tale formulazione deve intendersi nel senso che allorché per gli impianti di sollevamento è prescritto il vano corsa a prova di fumo, è sufficiente prevederne l'installazione nel medesimo compartimento della scala a prova di fumo, al quale si ha accesso, quindi, attraverso un unico filtro, senza realizzare ulteriori specifiche protezioni ai fini antincendio. Detta interpretazione trova peraltro conferma nel chiarimento già fornito con la lettera-circolare prot. n. P694/4122 sott. 66/4 del 19 giugno 2006, con riferimento agli impianti di sollevamento ubicati negli edifici destinati ad uffici (punto 6.9 dell'allegato al DM 22 febbraio 2006).

Al punto 7 - vani di corsa per ascensore antincendio - dell'allegato al DM 15 settembre 2005, tra le caratteristiche di cui devono essere in possesso i vani è indicato, *“ad ogni piano, all'uscita dall'ascensore, deve essere realizzata un'arca dedicata di almeno 5 m<sup>2</sup> aperta, esterna all'edificio, oppure, protetta da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60”*. Per tale tipologia di vano non è quindi applicabile la soluzione descritta in precedenza per il vano a prova di fumo, bensì deve essere previsto un filtro a prova di fumo dal quale sia possibile accedere o al vano scala, che costituisce un compartimento a se stante, o al disimpegno avente superficie minima in pianta di 5m<sup>2</sup> sul quale deve avvenire lo sbarco dell'ascensore e che può assolvere la funzione di spazio calmo, ove richiesto.

Nel caso, invece, di vano di corsa per ascensore di soccorso, si ritiene necessario che il filtro a prova di fumo mediante il quale si ha accesso alla scala sia indipendente da quello che conduce\* all'area dedicata su cui avviene lo sbarco dell'impianto di sollevamento, in quanto, nel caso di edifici di grande altezza, il flusso di persone che abbandonano il fabbricato attraverso le scale potrebbe essere contestuale ma di verso opposto rispetto ai soccorritori che intervengono per contrastare l'emergenza utilizzando l'ascensore di soccorso.

Con l'occasione si evidenzia infine che al punto 7 dell'allegato al DM 15 settembre 2005, laddove è prescritto che *“I montanti dell'alimentazione elettrica del macchinario devono essere separati dall'alimentazione primaria ed avere una protezione, non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60”*, tali requisiti vanno riferiti all'alimentazione secondaria di sicurezza, pur se non esplicitamente citata nel testo.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Barzi)

Ancora una volta i Periti Industriali sono stati oggetto di un ingiustificato e indegno attacco da parte delle Istituzioni (e forse anche qualche lobby) tendente a espropriarli delle loro competenze nell'ambito dei LLPP. La legge 244/2007 (c.d. legge finanziaria 2008), all'art. 3, comma 76, nel modificare l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, che riguarda la disciplina che consente alle Amministrazioni Pubbliche di procedere al conferimento di incarichi professionali, sostituisce le parole "di provata competenza" con l'espressione "di particolare e comprovata specializzazione universitaria". In realtà il sopraccitato art.7, comma 6, tratta il conferimento di incarichi con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa e quindi non pertinente agli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudi. Purtroppo, alcuni Comuni, fuorviati da interpretazioni molto superficiali, hanno preso alla lettera la "specializzazione universitaria" escludendo i periti industriali da qualsiasi incarico. Alleghiamo una dettagliata interpretazione del CNPI e invitiamo i nostri iscritti alla massima vigilanza e l'immediata segnalazione al Collegio di qualsiasi abuso e tentativo discriminatorio da parte degli Enti Pubblici nei confronti della ns categoria.



## CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**Dipartimento della Funzione Pubblica**  
Corso Vittorio Emanuele 116  
00186 Roma

**Ai Signori Presidenti delle Regioni Italiane**

**Ai Signori Presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano**

**Ai Signori Presidenti**  
Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

**Al Presidente dell'EPPI**

**Ai Signori Consiglieri Nazionali**

LORO SEDI

Roma, 7 MARZO 2008

Ns. Prot. 1587/AB/rs

**Oggetto:** Art. 3, comma 76, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Finanziaria 2008. Interpretazione

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, con l'art. 3, comma 76, ha introdotto la modifica dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, il quale disciplina i presupposti, giuridici e procedurali, che consentono alle Amministrazioni Pubbliche di procedere al conferimento di incarichi di lavoro autonomo o alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Fermi restando gli altri presupposti contenuti nella disposizione originaria, che risultano inalterati, la modifica introdotta dall'art. 3, comma 76 della Finanziaria 2008 sostituisce le parole "di provata competenza" con l'espressione "di particolare e comprovata specializzazione universitaria". L'articolo 7, comma 6, D.lgs. 165/2001 recita infatti: « Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;*
- b) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione».*

Sul requisito della "specializzazione universitaria", il parere n. 5/08 del 21 gennaio trasmesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiarisce che «l'utilizzo dell'espressione "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente». Conseguentemente - come specificato nella nota - le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il riferimento all'esperienza ed alla particolarità della competenza, così come la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, porta a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse».

Pertanto, alla luce del dato normativo non possono essere conferiti incarichi di lavoro autonomo (anche di natura occasionale) o contratti di collaborazione coordinata e continuativa a soggetti che abbiano una qualificazione professionale inferiore alla laurea magistrale o ad un titolo di studio equivalente (laurea specialistica o laurea di vecchio ordinamento).

Inoltre, con riferimento alla nozione di "particolare e comprovata" specializzazione, il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che si deve fare ricorso a figure professionali che abbiano operato da tempo nel settore di interesse e che siano in possesso, quindi, di esperienze lavorative specifiche nelle attività oggetto dell'incarico.

Orbene, l'art. 3, comma 76, L. 244/2007 va letta in combinato disposto con i commi successivi, con particolare riferimento al comma 79, che ha modificato il comma 11 dell'art. 36 D.lgs. 165/2001 e con le disposizioni contenute ai commi 55 e 56.

Con le disposizioni previste dalla legge n. 244 del 2007, il Legislatore ha inteso realizzare un duplice intervento:

- a) da un lato ha dettato una disciplina speciale in materia di stabilizzazione volta al graduale superamento del precariato esistente, per sanare definitivamente la patologia, rappresentata dall'abuso, da parte delle P.A., di forme di lavoro precario e lavoro flessibile;
- b) dall'altro ha disegnato un sistema di utilizzo del lavoro flessibile, impostato su criteri di rigido contenimento dello stesso, al fine di prevenire *ab origine* il formarsi di nuovi lavoratori precari.

Su quest'ultimo fronte, la legge finanziaria 2008 ha operato su un doppio binario e l'obiettivo di un uso più oculato del lavoro flessibile si è espresso tanto per quanto riguarda le tipologie contrattuali riconducibili al rapporto di lavoro di tipo subordinato (art. 36 D.lgs. 165/2001) quanto per quelle riconducibili al lavoro autonomo (art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001).

Per quanto riguarda le forme di lavoro autonomo, per le quali è richiesta “*particolare e comprovata specializzazione universitaria*”, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 10 del 28 gennaio 2008, ha ulteriormente evidenziato che “*non sono, tuttavia, da escludere altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale*” (così, Pres. Cons, Min., parere 28.1.2008 n. 10).

Dalla interpretazione sistematica dei commi 55, 56, 76 e 79 dell’art. 3 L. 244/2007, emerge che le disposizioni in oggetto sono applicabili soltanto alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile, alternative al lavoro subordinato, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che abbiano ad oggetto gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, di natura temporanea e di alta qualificazione, che l’Amministrazione pubblica non possa affidare a risorse disponibili al suo interno.

In tal senso, le disposizioni in parola si preoccupano di regolare le forme contrattuali di lavoro autonomo con la P.A. per le diverse tipologie di incarico che le amministrazioni pubbliche possono affidare all’esterno, siano essi di studio, di ricerca, di consulenze o di collaborazione.

Infatti, i commi 55 e 56 stabiliscono che l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio (art. 3, comma 55) e che con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione (art. 3, comma 56).

A tal fine, la Corte dei Conti, a Sezioni Unite, con deliberazione n. 6 del 15 febbraio 2005, aveva chiarito che:

“... a) gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994, che all’articolo 5, determina il contenuto dell’incarico nello svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse dell’amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d’incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte”;

b) gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione”;

c) le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti (soluzione di questioni e problemi controversi, consulenze legali stragiudiziali, tecniche, tributarie o contabili, etc.).”

Lo stesso Giudice tributario, a Sezioni Unite, ha ritenuto che il contenuto dell’incarico ossia la prestazione sostanziale oggetto dell’incarico prevale sul *nome iuris* del contratto (Corte dei Conti, SS.UU., n. 6/2005).

Quindi, risulta oltremodo evidente che per ognuna delle tipologie di incarico, il Legislatore ha previsto corrispondenti forme contrattuali di affidamento, che non possono essere genericamente confuse tra loro, ma devono riflettere per quanto possibile il contenuto sostanziale della prestazione richiesta.

Per quanto precede, costituisce un grave errore interpretativo delimitare il lavoro autonomo, per il quale è richiesta l’alta specializzazione universitaria, ai soli casi di contratti d’opera professionale ed intellettuale, di cui agli articoli 2222-2238 del codice civile. Il che delimita, dunque, i potenziali destinatari di detti incarichi a una sola parte di professionisti, i quali, peraltro, ben difficilmente stipuleranno contratti nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto la continuità della prestazione ed il potere di indirizzo dell’amministrazione escludono l’autonomia della prestazione.

Infatti, tale “*veste contrattuale*” si adatta a soggetti che, in quanto lavoratori dipendenti pubblici o privati, non esercitando abitualmente la professione, non dispongono della possibilità di stipulare contratti d’opera veri e propri. Ma si tratta, comunque, di soggetti dotati della particolare specializzazione universitaria, postulata dalla norma in oggetto come requisito soggettivo imprescindibile.

Per questi motivi, l’articolo 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, va intesa quale norma di autorizzazione all’utilizzo degli incarichi di lavoro autonomo, al ricorrere dei presupposti e delle condizioni ivi previste, facendo salve le prestazioni d’opera

non rientranti in fattispecie già regolate dalla legge, come, ad esempio, le progettazioni di opere pubbliche, le quali sfuggono all'articolo 7, comma 6, in quanto disciplinate dagli articoli 90-92 del D.lgs. 163/2006 e possono essere svolte in assenza della "*particolare e comprovata specializzazione universitaria*".

Una diversa interpretazione porterebbe all'abrogazione / disapplicazione di norme speciali ad opera di una norma generale, che stravolgerebbe i principi cardine della teoria generale dell'ordinamento giuridico.

In [diritto](#), il [brocardo](#) latino "*lex specialis derogat generali*" ("la norma speciale deroga quella generale") esprime uno dei principi o criteri tradizionalmente utilizzati dagli [ordinamenti giuridici](#) per risolvere le [antinomie normative](#): il criterio di specialità.

In base a questo criterio, in caso di antinomia tra due [norme giuridiche](#) prevale quella più specifica, ossia quella la cui [fattispecie](#) è contenuta nella fattispecie dell'altra. Quest'ultima non cessa del tutto di produrre i suoi effetti (ossia, non viene [abrogata](#)) ma vede il suo ambito di applicazione ristretto ai casi in cui non trova applicazione la norma più specifica, che si pone con essa in un rapporto di regola ed eccezione; si parla, in questo caso, di [deroga](#) della norma generale da parte della norma speciale.

**Quindi, le condizioni di affidamento, stabilite dall'art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 3, comma 76, L. 244/2007, non riguardano le attività professionali disciplinate in modo specifico da leggi speciali, quali, ad esempio:**

- a) incarichi inerenti alla progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, di cui al D.Lgs. 163/2006 ("Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture");
- b) incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e succ. mod. ed integr.;
- c) incarichi attuativi della normativa in materia di prevenzione antincendio, a norma della L. n. 818/84 e succ. mod. ed integr.;
- d) incarichi di attuazione della normativa in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo, di cui al D.P.R. 293/2002 e succ. mod. ed integr.;
- e) rilevazioni previste per legge (in materia ambientale, inquinamento acustico, acqua, elettrosmog, rifiuti, etc.);
- f) incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- g) incarichi prestati nell'ambito di attività formativa e convegnistica di carattere istituzionale;
- h) incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente;
- i) commissioni di gara e/o concorso, la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione, nonché quelle inerenti attività notarili, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative anche interne ad esse;
- l) incarichi aventi ad oggetto prestazioni di servizi di redazione di strumenti urbanistici generali o particolareggiati e di pianificazione.

Pertanto, l'affidamento degli incarichi professionali, avente ad oggetto prestazioni disciplinate in maniera specifica da altre leggi, non è soggetto alle condizioni stabilite all'art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001, così come modificata dall'art. 3, comma 76, L. n. 244/2007.

Si invitano i Collegi a dare immediata e sollecita diffusione della presente agli enti territoriali ed a segnalare a questo Consiglio Nazionale comportamenti della Pubblica Amministrazione difformi da quanto argomentato.

Distinti saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe Jogna)

# DOPO LA TRAGEDIA THYSSEN-KRUPP: PIÙ VALORE AL LAVORO, PIÙ SPAZIO ALLA SICUREZZA

di Aldo Novellini

Una Torino immobile e silenziosa ha salutato i sette operai bruciati nel rogo della ThyssenKrupp: Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino e Bruno Santino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò e Giuseppe Demasi. Un'assurda catena di vittime nel più terribile mese di dicembre che la città abbia mai vissuto. Un'immane dolore collettivo come nel 1949 con i calciatori granata caduti a Superga e nel 1983 per i 34 morti del cinema Statuto.

Il cardinale arcivescovo Severino Poletto, ha parlato di quei lavoratori come di "autentiche vittime d'amore". Essi infatti «andavano al lavoro per dare una sicurezza economica alle famiglie e questa loro fatica quotidiana è diventata un sacrificio d'amore pagato con il prezzo altissimo della vita». Parole vere. Perché è il lavoro che deve esser fatto per l'uomo e non questi a doversi piegare a ritmi produttivi segnati solo dalla incessante ricerca di un maggior profitto.

Nella vicenda Thyssen sono emersi particolari incredibili: la linea 5 ove si è prodotto l'incendio (sembrerebbe a causa di un'improvvisa fuoriuscita di olio combustibile) pare non disponesse di estintori efficienti ed era soprattutto priva di un sistema automatico di spegnimento, azionabile mediante un semplice pulsante (ciò che avrebbe evitato agli operai l'intervento nella zona invasa dal fuoco con semplici apparecchi di estinzione manuale). L'adozione di un impianto di spegnimento era stato persino raccomandato dalla compagnia di assicurazione nella stipula della polizza rischi con l'acciaieria di corso Regina. Ma ormai per la dirigenza tedesca quella era una fabbrica prossima alla chiusura, non più meritevole di nuovi investimenti a favore della sicurezza.

Siamo dunque di fronte a condotte omissive che, qualora confermate, aggraverebbero la posizione dei vertici aziendali, ancor oggi pronti ad affermare che lo stabilimento sarebbe stato dotato di standard di sicurezza addirittura superiori a



Aldo Novellini

quanto richiesto dalle norme. Resta poi ignominioso il tentativo di addossare larga parte delle responsabilità ai lavoratori che non avrebbero rispettato le procedure di emergenza. Ancor più sconcertante il memorandum scoperto dagli inquirenti, redatto forse da qualche dirigente del sito torinese nel maldestro tentativo di illustrare alla casa madre il terreno "socio-culturale" a contorno della tragedia. Il documento parlava di ingiustificate reazioni emotive e di un clima generale pregiudizialmente contrario alle esigenze produttive in una Torino affetta da un pansindacalismo con venature eversive. Un argomentare offensivo per l'intera città e talmente grottesco da venir sconfessato pubblicamente addirittura dall'Amministratore delegato della stessa Thyssen.

Mentre continuano le audizioni della Commissione parlamentare sulle "morti bianche" (relatore l'on. Oreste Tofani) per far luce su quanto è avvenuto alla Thyssen, tra breve dovrebbe iniziare il processo. Il pool di avvocati che si è costituito per l'occasione sta pensando di contestare alla multinazionale tedesca, oltre alle responsabilità morali e materiali anche il cosiddetto danno punitivo. Nel campo della sicurezza, tale ipotesi, viene a configurarsi quando si decide



deliberatamente di non adottare idonee misure di protezione mettendo in conto un rischio altrimenti evitabile. Nel caso in esame sembrano esservi gli estremi per procedere lungo questa via e, sotto questo profilo, sta rivelandosi un utile strumento la legge 123/07 che estende la responsabilità d'impresa alle violazioni antinfortunistiche da cui derivino reati quali omicidio colposo o lesioni gravi e gravissime. E' la prima volta che in Italia viene ad applicarsi questo dispositivo giuridico che colpisce non solo le persone a capo dell'azienda ma l'impresa in quanto tale attraverso sanzioni pecuniarie e di interdizione alla attività produttiva.

Lasciamo comunque alla magistratura il compito di accertare fatti e responsabilità nella loro esatta collocazione senza emettere sentenze anticipate e proviamo invece ad interrogarci, prima di tutto come cittadini, sul fenomeno infortuni nel suo complesso. Davanti a sciagure come quella delle acciaierie torinesi, ma anche di fronte alla moltitudine di altri casi che fanno semplicemente meno clamore, torna in evidenza il dato nazionale degli incidenti sul lavoro: un milione l'anno contrassegnati da 1.300 morti. Numeri che da troppi anni non scendono, come fossimo prigionieri di un'invisibile ed incompressibile soglia sulla quale non si può incidere oltre.

Come aggredire definitivamente questa autentica piaga sociale? Va innanzi tutto dato atto al governo Prodi, e in particolare al ministro del Lavoro Cesare Damiano, di un forte impegno in materia prevenzionistica come mai era accaduto nel passato. Un impulso fondato sull'aumento delle ispezioni, sul contrasto al lavoro irregolare, sulla previsione di sanzioni più efficaci e suggellato dall'ormai imminente Testo Unico sulla sicurezza. Forse si poteva anche immaginare qualcos'altro. Ad esempio superare la deleteria frammentazione dei controlli affidati oggi a enti

diversificati, con la creazione di un'unica Autorità della sicurezza del lavoro incaricata di sovrintendere al sistema prevenzionistico nel suo insieme. In ogni modo qualcosa si è finalmente mosso, superando inerzie, fatalismo e rassegnazione. E in questa logica può collocarsi il patto sulla sicurezza siglato tra le parti sociali e la Thyssen di Terni che, sulla scorta del modello adottato all'Ilva di Taranto, istituisce il delegato di sito alla prevenzione e accentua i controlli sugli appalti.

Qualsiasi ampia riflessione in ambito antinfortunistico non può comunque prescindere da un aspetto che emerge in tutta la sua crudezza: il lavoro, specie quello manuale, conta poco e vale sempre meno. Spesso per arrotondare la magra busta paga molti lavoratori accettano di fare ingenti quote di straordinario. Proprio alla Thyssen erano usuali turni di anche 10-12 ore, pur di allontanare lo spettro della delocalizzazione degli impianti. E allora come non vedere qualche nesso tra queste dosi di fatica fisica e mentale aggiuntiva e il prodursi di un evento incidentale?

E quanto influiscono, congiurando contro la sicurezza, gli impieghi precari, la saltuarietà delle mansioni e le carenze formative che inevitabilmente si accompagnano a modelli lavorativi instabili e provvisori? Bisogna essere consapevoli che adeguati livelli di sicurezza sul luogo di lavoro, sono anche connessi alla qualificazione del personale, alla sua professionalità, alla sua continua formazione.

Tutti - politica e parti sociali in testa - dobbiamo fare la nostra parte. Uno scatto però è atteso soprattutto dal mondo delle imprese. Occorre sia data vita ad una "battaglia sulla sicurezza" in analogia a quella sulla legalità meritoriamente condotta in questi mesi da Confindustria nelle zone calde del Paese. Purtroppo, sul piano culturale, siamo ben lontani dalla meta se, ancora di recente, un operaio di una fonderia nel bergamasco è stato sospeso proprio per aver denunciato carenze aziendali in tema di prevenzione infortuni.

# RESPONSABILITÀ D'IMPRESA PER OMICIDIO E LESIONI COLPOSE IN AMBITO LAVORATIVO

Avv. Stefano Comellini - [www.avvocatocomellini.it](http://www.avvocatocomellini.it)

## **Il nuovo art. 25-septies D.Lgs 231/2001**

Abbiamo già dato conto in questa Rivista<sup>1</sup> della recente Legge 3 agosto 2007 n. 123<sup>2</sup>, intervento incisivo nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, anche sull'ondata di una rinnovata attenzione al diffuso fenomeno dei gravi infortuni che ivi continuano a verificarsi.

Il provvedimento – è bene ricordarlo - contiene, da un lato, ampia delega al Governo per il riassetto e la riforma della specifica normativa e, dall'altro, una serie di disposizioni, opera-

tive a far tempo dal 25 agosto scorso, tra le quali particolare rilievo assume (art. 9) l'introduzione, nell'ambito del Decreto legislativo 231/2001<sup>3</sup>, del nuovo art. 25-septies<sup>4</sup>.



*Avv. Stefano Comellini*

Si è, in tal modo, ulteriormente allargato alle fattispecie di omicidio colposo<sup>5</sup> e lesioni colpose gravi e gravissime<sup>6</sup> l'ambito dei reati posti a base di quella responsabilità che la rubrica del D.Lgs. 231 definisce "amministrativa" ma che è

1 N. 4/2007, p. 7 e segg., ove anche, diffusamente, sul contenuto del D.Lgs. 231/2001.

2 Legge 3 agosto 2007 n. 123, Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 agosto 2007, n. 185.

3 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.

4 Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

5 Art. 589 codice penale. Omicidio colposo. 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. 3. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

6 Art. 590 codice penale. Lesioni personali colpose. 1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. 2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. 3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. 4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

riconducibile, nella sostanza, ad una vera e propria struttura penale.

Vi è da dire che, già nel corso dell'elaborazione del Decreto 231, si era ipotizzata l'inclusione tra i reati "presupposto", anche dell'omicidio e delle lesioni colpose in luogo lavorativo, poi, peraltro, stralciati, non senza aspre discussioni, dal Governo nell'esercizio della delega, rimuovendosi ogni riferimento ai reati contro l'ambiente, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed incolumità pubblica<sup>7</sup>.

A seguito di una serie di successive addizioni legislative, il quadro delle fattispecie causa della responsabilità "amministrativa" dell'ente è stato ampliato<sup>8</sup> ad altri illeciti, esclusivamente di natura dolosa, in piena corrispondenza alla ragioni poste a fondamento della stessa: la sanzionabilità - anche - degli enti nel cui interesse o nel cui vantaggio la cui sfera giuridica si sia arricchita a seguito ed in conseguenza di specifici illeciti commessi dai soggetti a quelli in vario modo legati.

Di qui, proprio in considerazione della *ratio* originaria del Decreto 231, le fondate perplessità suscitate dalla recente formulazione del nuovo art. 25-septies, sia sotto il profilo concet-

tuale che per gli effetti concreti e diffusi che vengono a ricadere sugli enti interessati.

La fattispecie colposa<sup>9</sup> pare, invero, fuoriuscire dallo schema tipico che aveva ispirato *ab initio* il legislatore, con la conseguenza di indurre gravi difetti di coordinamento tra la nuova disposizione e l'impianto complessivo del Decreto.

L'art. 5 del D.Lgs. 231<sup>10</sup> prevede, infatti, che l'ente sia tenuto responsabile per i reati commessi "nel suo interesse o a suo vantaggio".

La responsabilità dell'ente può essere esclusa unicamente qualora la persona fisica, autore dell'illecito, abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, con un'evidente complicazione sotto il profilo probatorio, considerato che questi, per attenuare la propria responsabilità, tenderà ad escludere di aver agito per interessi non propri dell'ente.

D'altronde, che il Legislatore abbia avuto ben presente che il sistema del Decreto 231 si fonda sui detti presupposti si ricava dal testo dell'art. 25-ter (*reati societari*), ove si richiede, espressamente, il solo "interesse" (quindi, riferibile a condotte illecite tese ad ottenere per l'ente un profitto, anche non economico, indi-

7 Nella Relazione allo schema di decreto legislativo si legge: "Questa scelta del Governo muove dal rilievo che, nel corso degli ultimi passaggi parlamentari che hanno preceduto l'approvazione della legge, la Camera e il Senato hanno votato due contrastanti ordini del giorno proprio sul versante dell'ampiezza del catalogo dei reati a cui legare la responsabilità amministrativa degli enti ... In ragione di un così marcato contrasto, il Governo reputa preferibile attestarsi su una posizione «minimalista» che coincide con quella dell'ordine del giorno votato dalla Camera".

8 *falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo* (art. 25-bis), *i reati societari* (art. 25-ter), *i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico* (art. 25-quater), *le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* (art. 25-quater.1.), *i delitti contro la personalità individuale* (art. 25-quinquies) e da ultimo, almeno fino alla legge 123/2007, *i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato* (art. 25-sexies)

9 Art. 43 codice penale. Elemento psicologico del reato. Il delitto: ... è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ...

10 Art. 5 D. Lgs. 231/2001. Responsabilità dell'ente. 1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

pendentemente dagli effettivi vantaggi concreti).

Orbene, riesce arduo comprendere come un delitto colposo conseguente a violazione antinfortunistica possa essere commesso nell'interesse, o costituire vantaggio, della persona giuridica.

Si potrebbe, in linea astratta, anche ritenere che l'ente possa trarre un vantaggio o, comunque, avere un apprezzabile interesse nel distogliere risorse economiche per gli obbligatori impegni in materia di sicurezza sul lavoro.

Peraltro, l'attenta lettura del citato art. 5 porta a concludere come non rilevi la causa che può aver originato l'illecito – nel caso di specie la violazione delle norme antinfortunistiche – bensì che il reato, quindi l'omicidio e le lesioni colpose siano stati commessi, appunto, nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio.

Il che, privo il testo dell'art. 25-*septies* di alcun criterio speciale di coordinamento, rivela una distonia difficilmente superabile tra la natura degli illeciti qui considerati ed i presupposti stabiliti dall'art. 5 del Decreto 231.

Ma anche sotto il profilo sanzionatorio si palesano carenze di coordinamento tra il contenuto dell'art. 25-*septies* e l'impianto generale della "responsabilità amministrativa".

È prevista, infatti, sanzione pecuniaria non

inferiore a mille quote, individuabile, di conseguenza, sempre e solo nel massimo di quanto previsto dal Decreto 231<sup>11</sup>.

Di conseguenza, qualora un omicidio colposo ovvero una lesione personale, sempre colposa, grave o gravissima si verificano a seguito della violazione delle norme antinfortunistiche e sull'igiene e salute sul lavoro, l'ente responsabile sarà punibile con una sanzione pecuniaria non inferiore a 1000 quote, determinabili ognuna in una somma da £ 500 mila a £ 3 milioni<sup>12</sup>.

In sostanza, la sanzione pecuniaria sarà, in concreto, determinabile tra un minimo di £ 500 milioni ed un massimo di £ 3 miliardi, così palesandosi l'eccessiva afflittività della scelta repressiva.

Si palesa, per di più, l'incongrua scelta normativa di non distinguere, almeno formalmente, le sanzioni previste per fattispecie penali, (omicidio e lesioni) di diversa gravità.

L'art. 25-*septies* contempla, inoltre, sanzione interdittiva<sup>13</sup> di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad un anno

Si tratta di una serie di cospicue limitazioni all'esercizio dell'impresa o di settori della stessa, fors'anche più difficili da sostenere della stessa, pur gravosa sanzione pecuniaria. Si

11 Art. 10 D. Lgs. 231/2001. Sanzione amministrativa pecuniaria. 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. 3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

12 D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", all'art. 51, primo comma, dispone che, a partire dal 1° gennaio 1999, le sanzioni pecuniarie - espresse in lire nelle norme vigenti – si intendono espresse anche in euro secondo il tasso di conversione. Pertanto, le sanzioni previste in lire dalle singole norme sono da intendersi nel loro valore espresso in euro. Il terzo comma della norma stabilisce che "se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con i decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali".

13 Art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

pensi al disposto dell'art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163<sup>14</sup> ove si conferma (comma 1 lett. m) che “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti” i soggetti sottoposti al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

In realtà, l'art. 13 del Decreto 231<sup>15</sup> riferisce la ricorrenza generale di tali misure, in via alternativa, alla reiterazione dell'illecito ed alla realizzazione, da parte dell'ente, di un profitto di rilevante entità.

Ne consegue che in ipotesi di occasionalità ed unicità dell'evento lesivo, mancando – nel caso di specie *a fortiori* - il secondo requisito, consegnerà l'inapplicabilità della sanzione interdittiva.

### **Rapporto tra Modello organizzativo e Documentazione di valutazione del rischio**

L'adozione del “*modello organizzativo*” esclude la responsabilità della persona giuridica per i reati compiuti dai “*soggetti in posizione apicale*”<sup>16</sup>.

In sostanza l'ente è esonerato dalla responsabilità (art. 6, comma 2<sup>17</sup>) qualora vi sia stata: individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati; creazione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; indicazione delle modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi reati; obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto –

<sup>14</sup> Art. 38 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE: 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: .... m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 ...

<sup>15</sup> Art. 13 D. Lgs. 231/2001. Sanzioni interdittive. 1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. 2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

<sup>16</sup> Accurata è la disamina che dei modelli opera il Tribunale di Milano (Ord. Giud. Secchi, 20.09.2004): “*devono qualificarsi per la loro concreta e specifica efficacia e per la loro dinamicità e scaturire da una visione realistica ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale*”. Ne consegue che “*il modello deve rispondere alle due seguenti caratteristiche: presupporre un'analisi approfondita della realtà aziendale per individuare le aree interessate alle potenziali casistiche di reato e le possibili modalità attuative tenendo conto della storia, anche giudiziaria dell'ente e delle caratteristiche degli altri soggetti operanti nel settore; individuare i momenti della vita e della operatività dell'ente in cui possono più facilmente inserirsi fattori di rischio; parcellizzare e procedimentalizzare i momenti di rischio per consentire un efficace controllo; predisporre un adeguato sistema di controlli preventivi e progettare specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; garantire l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità dell'organo di vigilanza; adottare strumenti e meccanismi che rendano trasparente la gestione delle risorse finanziarie; assicurare una adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del modello da parte di dipendenti e dirigenti, introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni del modello; seguire i cambiamenti dell'ente, aggiornandosi parallelamente all'evolversi e al modificarsi della struttura del rischio di commissione di illeciti*”.

per una fraudolenta condotta dell'agente - delle misure indicate nel modello.

Sarà pertanto necessaria, una preventiva *mappatura del rischio* all'interno dell'impresa; in altri termini, la gestione dovrà individuare la serie di attività a cui è interessata l'impresa, verificare ove è possibile la commissione dei reati contemplati dal Decreto, con particolare riferimento alle posizioni soggettive ed alle linee gerarchiche.

Riguardo alle specifiche fattispecie contemplate all'art. 25-septies, viene pertanto, ad evidenza la questione della compatibilità tra gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 231 e i doveri contemplati dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e, più in particolare, come si debba porre il Modello nei confronti Documento di valutazione dei rischi<sup>18</sup>.

A nostro parere, per evitare inutili sovrapposizioni tra il processo di formazione del Modello e la procedura prevista dal D.Lgs. 626, il documento non dovrà entrare nel merito della valutazione del "rischio sicurezza", bensì avrà la funzione di regolare le modalità di valutazione del rischio (e, quindi, anche il processo di redazione del DVR) e la successiva attività di controllo del rispetto delle norme di settore.

Il che non significa che per la redazione del Modello ci si possa limitare ad un semplice richiamo all'organizzazione in tema di sicurezza: sarà, comunque, opportuno effettuare una valutazione delle aree sensibili, riferendosi, ad esempio, alla selezione degli appaltatori, del rappresentante del servizio prevenzione e protezione, così come alla verifica dei subappalti, ambito foriero di gravi infortuni.

17 Art. 6 D.Lgs. 231/2001. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente.

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

18 Art. 4 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. 2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. ....

di Antonello Greco

### **Pannelli solari a norma e certificazione energetica**

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2007, è stato pubblicato Decreto 26 ottobre 2007 "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Nel decreto è ampliata la definizione di tecnico abilitato per il rilascio dell'asseverazione, dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica e della scheda informativa relativa alla Certificazione energetica degli edifici.

Come noto, il precedente decreto 19 febbraio 2007, concedeva la possibilità di redigere l'attestato solamente ai soggetti abilitati alla progettazione di edifici e di impianti ovvero agli iscritti agli Ordini degli ingegneri o degli architetti, ai Collegi dei geometri o dei periti industriali. Eliminando il riferimento agli specifici Ordini e Collegi, sono ora potranno redigere i documenti anche i dottori agronomi, i dottori forestali ed i periti agrari, anch'essi "abilitati alla progettazione di edifici e impianti".

Altra novità riguarda l'effettuazione di un intervento ammesso ai benefici fiscali, per lo stesso edificio o immobile. In questa evenienza sarà possibile produrre una documentazione unitaria sia per l'asseverazione, peraltro già previsto, che per l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e per la scheda informativa relativa ai lavori realizzati.

Riguardo ai pannelli solari le precisazioni fornite dal decreto ministeriale riguardano l'estensione dell'ammissione all'agevolazione, non solo per i pannelli certificati norme Uni En 12975 (Certificazione di qualità richiesta dal decreto 19 febbraio 2007), ma anche alla certificazione conforme alla norma Uni En 12976. Inoltre, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, la certificazione di qualità rilasciata dal laboratorio potrà riguardare solo il "vetro solare" e non più anche le "strisce assorbenti".

### **Scambio sul posto e Finanziaria 2008**

Sta iniziando a circolare fra gli addetti ai lavori la notizia che la Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha esteso l'applicazione della disciplina dello scambio sul posto per le fonti rinnovabili da 20 kW a 200 kW.

Vediamole, dunque, le principali novità introdotte per le fonti rinnovabili:

- a decorrere dall'anno di imposta 2009, aliquota ICI agevolata (< 40/00) per i soggetti che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili (articolo 1, comma 6);
- a decorrere dal 1° gennaio 2009, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW" (articolo 1, comma 69);
- con decreti sono definite le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica (articolo 2, comma 150);
- l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (costi ripartiti e costi associati allo sviluppo della rete a carico del gestore della rete) - (articolo 2, comma 165).

### **Novità per le tariffe dell'energia elettrica**

Dal 1° gennaio sono state emanate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) alcune importanti delibere che regolamentano il settore dell'energia elettrica.

La prima novità riguarda le "condizione economiche" che si applicano alle famiglie ed alle piccole imprese che non hanno deciso di scegliere, esercitando la loro libertà, un nuovo fornitore sul mercato. Per loro, colpevole il "caro petrolio", il prezzo applicato per la fornitura tipo sale del 32,8% attestandosi a 16,51 centesimi di euro per kilowattora, con un aumento medio (calcolato per un consumo di 2.700 kWh/anno) pari a circa 16 euro.

Con la pubblicazione della Delibera n. 348/07, le tariffe per i servizi a rete e dei corrispettivi di vendita per il 2008 si ridurranno, incede, di circa l'1%.

Queste tariffe rappresentano da sole circa il 20%

della bolletta elettrica totale per i consumatori. In bolletta, infatti, oltre al costo dei combustibili utilizzati nella produzione dell'elettricità, i costi fissi di generazione, gli oneri di sistema e quelli fiscali, ci sono anche i costi per i servizi a rete elettrica, di cui la delibera 348/07 rappresenta il nuovo Testo integrato per il periodo quadriennale 2008-2011.

Per quanto riguarda il bonus per le "fasce disagiate" previsto per i clienti domestici economicamente disagiati o che per gravi ragioni di salute debbano utilizzare terapie energivore, l'Autorità sta avviando ad attuazione il nuovo meccanismo di "tutela sociale" attraverso il documento di consultazione - Atto 56/07 del 20 dicembre 2007.

In ultimo il nuovo anno ha visto l'avvio di un "pacchetto" di nuove regole (Delibere n. 333/07 e 341/07) per migliorare ulteriormente la qualità del servizio durante il prossimo quadriennio 2008-2011.

Le imprese di distribuzione di energia elettrica dovranno ridurre il numero delle interruzioni nelle forniture elettriche ai clienti, arrivando ad un miglioramento dell'11% in media a livello nazionale, con punte del 17% in alcune zone del Centro-Sud, in particolare Lazio, Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna e Calabria.

L'Autorità ha anche richiesto di ridurre ulterio-

mente la durata delle interruzioni elettriche: per il prossimo quadriennio, il miglioramento richiesto nelle aree del Centro-Sud che non hanno ancora raggiunto gli obiettivi nazionali è del 26%. In queste regioni, la media annuale dovrà migliorare da 77 a 57 minuti di interruzioni.

Gli operatori che non raggiungeranno gli obiettivi di riduzione prefissati dall'Autorità dovranno pagare delle penalità; coloro che riusciranno a realizzare miglioramenti superiori a quelli stabiliti, riceveranno degli incentivi.

Infine, dal 2009 si applicheranno standard di qualità anche per la puntualità di tutti gli appuntamenti con i clienti e gli indennizzi previsti in caso di mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione dei lavori e altre prestazioni richieste dai clienti saranno aumentati in caso di ritardi ingiustificati.

A giorni, poi, attendiamo la pubblicazione delle nuove RTC e della Norma CEI 0-16 che regoleranno le connessioni dei clienti passivi ed attivi alle reti elettriche di media ed alta tensione.

Di seguito si fornisce un elenco delle principali disposizioni legislative pubblicate in Gazzetta Ufficiale:

Atto	Titolo	GURI
Decreto 5 dicembre 2007	Approvazione della determinazione dell'INAIL concernente «Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro».	n. 1 del 2 gennaio 2008
Decreto 15 dicembre 2007	Determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A.	n. 1 del 2 gennaio 2008
Decreto Presidente Consiglio Ministri 17 Dicembre 2007	Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, recante: "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro".	n. 3 del 4 gennaio 2008 - S.O. n. 285
Comunicato 7 gennaio 2007	Approvazione della delibera adottata dall'Ente di previdenza dei periti industriali	n. 5 del 7 gennaio 2008
Decreto n. 255 del 29 novembre 2007	Regolamento di attuazione degli articoli 20, 21 e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»	n. 7 del 9 gennaio 2008 - S.O. n. 4
Comunicato 10 gennaio 2008	Regolamento nuovi entranti e chiusure per il periodo 2008-2012, assegnazione delle quote di CO2	n. 8 del 10 gennaio 2008
Comunicato 10 gennaio 2008	Schema di decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012	n. 8 del 10 gennaio 2008
Decreto Legislativo n. 257 del 19 novembre 2007	Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)	n. 9 del 11 gennaio 2008

Decreto 2 gennaio 2008	Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)	n. 9 del 11 gennaio 2008
Errata-corrige 11 gennaio 2008	Comunicato relativo al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2007)	n. 9 del 11 gennaio 2008
Decreto 21 dicembre 2007	Revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici	n. 14 del 17 gennaio 2008
Legge n. 247 del 24 dicembre 2007	Ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante: «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale», corredata delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2007)	n. 14 del 17 gennaio 2008 - S.O. n. 15
Decreto 31 dicembre 2007	Bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2008	n. 15 del 18 gennaio 2007 - S.O. n. 16
Decreto 21 dicembre 2007	Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei certificati verdi.	n. 16 del 19 gennaio 2007 - S.O. n. 17
Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008	Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale	n. 24 del 29 gennaio 2008 - S.O. n. 24
Decreto 25 ottobre 2007	Recepimento delle direttive 2005/78/CE e 2006/51/CE, relative alle emissioni di inquinanti gassosi.	n. 27 del 1 febbraio 2008 - S.O. n. 28

Segnalo infine ai colleghi che stiamo attendendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello "Schema di decreto di attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge 248 del 2 dicembre 2005 recante riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici", firmato dai Ministri competenti lo scorso 7 gennaio.

Si tratta, come molti sapranno, della "nuova Legge 46/90".

## I NOSTRI CONSULENTI

I consulenti possono essere interpellati dai nostri iscritti, in forma gratuita per un primo contatto telefonico oppure su appuntamento per avere consigli in merito a problematiche specifiche. L'eventuale affidamento dell'incarico professionale per il prosieguo delle pratiche resta ovviamente a carico del singolo soggetto.

### Aspetto tributario

Per. Ind. Montanaro Dr. Vito  
via G. B. Gardoncini 3, Torino - Tel. 011 77.14.091 - Fax 011 75.88.47

### Legale civilistico e tributario - fiscale

Avv. Massimo Spina  
via S. Quintino 42, Torino - Tel. 011 56.13.828 - Fax 011 53.40.58

### Legale penale

Studio Avv.to Stefano Comellini  
corso Siccardi 11 bis, Torino - Tel. 011 51.76.995 - 011 56.27.641 - Fax 011 51.70.127

# BY-ME RISPONDE ALLE NUOVE ESIGENZE DEL MERCATO

VIMAR

 **VIMAR**  
Energia positiva.

Il sistema domotico By-me nasce per rispondere alle esigenze di un mercato residenziale in veloce evoluzione. L'avvento di nuove tecnologie, con un'influenza che si estende dalle tecniche di costruzione fino agli elettrodomestici, permette di superare i limiti dell'impiantistica elettrica tradizionale. Con la domotica gli impianti di casa non sono più sistemi isolati, ma dialogano tra di loro e sono gestibili attraverso un'unica centrale di controllo.

no più sistemi isolati, ma dialogano tra di loro e sono gestibili attraverso un'unica centrale di controllo.

La gestione integrata degli impianti di casa consente di realizzare funzioni complesse prima impensabili. In termini di comfort la domotica semplifica notevolmente l'esecuzione di operazioni ripetitive, come sollevare tapparelle e regolare luci, permettendo di automatizzare ad esempio tutte le tapparelle e tutte le luci di casa, in modo da poterle controllare con un unico tasto. Inoltre grazie all'integrazione con un impianto antintrusione e all'installazione di rilevatori di perdite di acqua e gas è possibile aumentare significativamente la sicurezza di casa.

Oggi una buona parte degli utenti, che ha già recepito le principali caratteristiche della domotica, è in grado di individuare una più ampia varietà di vantaggi. Apprezzando ad esempio il risparmio energetico e di consumi ottenuto con l'accensione programmata degli elettrodomestici, con la gestione automatizzata dei consumi in base alle tariffe differenziate, e con lo spegnimento automatico di luci e condizionatori nei locali non utilizzati della casa.

Tra questi vantaggi "secondari" forniti dalla domotica assistiamo oggi alla crescente richiesta di opportunità e dispositivi che consentano il controllo da remoto della propria abitazione. Funzioni cui By-me assolve pienamente, garantendo le interrogazioni a distanza, tramite telefono, degli stati di luci, clima, antintrusione e allarmi. Un modo per verificare lo stato dell'impianto ma anche per attivare dispositivi pur essendo fuori casa. Ad esempio per attivare il riscaldamento rientrando ad un orario imprevisto.

La comunicazione con l'esterno si estende anche alla ricezione di allarmi che segnalano tentativi di intrusione oppure anomalie come allagamenti e fughe di gas. La centrale By-me invia un messaggio sms al numero di telefono impostato. Con la domotica Vimar la casa è sempre più sotto controllo.



## Opportunità per i professionisti .....

Termina un biennio molto importante per lo sviluppo di Torino e del Piemonte in generale. Grazie alle Olimpiadi ed alle altre innumerevoli manifestazioni sportive, tantissime sono state le novità strutturali. Trarre un bilancio è difficile, anche perché molte realizzazioni sono ancora in corso d'opera (ad esempio il sistema integrato metro - ferrovia), ma sicuramente molti sono stati i Periti Industriali coinvolti. Rimane ancora molto da fare per completare il rinnovamento. L'idea lanciata nell'ultima edizione del Salone dell'edilizia "Restructura Extra" (la 20.ma), dovrebbe dare vita ad un progetto di riqualificazione ambientale nella zona della confluenza tra il fiume Stura ed il Po. Riqualificazione già avvenuta nell'area del Po nei pressi di Moncalieri, alla confluenza del fiume Sangone: con la realizzazione del sistema idrico di potabilizzazione delle acque (che si può visitare grazie alla collaborazione di validi tecnici che spiegano come funzionano le strutture per il controllo delle acque) e la creazione del Teleriscaldamento (ancora in fase di realizzazione, e che per lunghi periodi, purtroppo, ma inevitabilmente, interrompe strade e marciapiedi). Queste strutture innovative hanno consentito ai Torinesi di usufruire di servizi costanti e di economie su larga scala (disponibilità di acqua quando dai pozzi naturali vi è scarsità di prelievo e un riscaldamento con un servizio continuativo e costante a prezzi competitivi).

Dopo anni di decadimento continuo del sistema idrico e delle acque fluviali, adesso si assiste ad un maggiore impegno per "ripulire" e riqualificare le sponde con un ritorno della fauna acquatica, di tantissime specie di uccelli che hanno ripreso a nidificare. Chissà se si torneranno a vedere gli stabilimenti balneari e le spiagge, come qualcuno ha auspicato.

Nello specifico la zona attigua alla Colletta dovrebbe diventare un nuovo grande parco fluviale.

Il Segretario Paolo Revelli



## Centenario della Croce Verde di Torino

Negli scorsi mesi si sono svolte le celebrazioni per i cento anni della Croce Verde di Torino sotto l'attento sguardo dell'attuale Presidente Avv. Paolo Emilio Ferreri, del vicepresidente Vassilli Bonucci e del Consiglio Direttivo.

A conclusione delle manifestazioni per il pubblico, si è tenuta presso l'Aeroporto Torino Aeritalia di Collegno la rassegna "Ali Verdi". Tra il 30 giugno ed il 1 luglio si sono succedute varie manifestazioni aeree, tra cui l'esibizione del caccia europeo Eurofighter Typhoon, del biturbina da trasporto tattico C27J, simulazioni di soccorso con elicottero Agusta Westland 139, abitualmente utilizzato dal sistema 118, allestimento di un campo base della Protezione Civile, simulazioni di soccorso a terra dei volontari della Croce Verde ed associate ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Nella foto l'elicottero Agusta Bell 205 "Huey" in livrea commemorativa "100 anni di Croce Verde" che ha partecipato alla manifestazione "Ali Verdi". Il Velivolo fa parte dell'Aviazione dell'Esercito (AVES) 34 ° Gruppo Squadroni "Toro" di base a Venaria Reale, presso l'aeroporto M.Santi, struttura attiva sin dalla primavera del 1909.

Davanti all'elicottero dell'AVES, da sinistra a destra, il consigliere APIT Maurizio Mantovani, il Vice Presidente Bonucci con la consorte e Andrea Mantovani socio APIT e dipendente della Croce Verde

Il Consigliere Maurizio Mantovani.



La Sede della Croce Verde è in via Dorè n. 4 - Torino (vicinissima alla sede dell'APIT)

Di fianco la riproduzione della cartolina ufficiale commemorativa con i loghi Aviazione dell'Esercito - ANPAS - Croce Verde Torino 2007 - AgustaWestland (gruppo Finmeccanica)

# NEWS IN TEMA DICERTIFICAZIONE ENERGETICA

di Giancarlo Boesso

03/01/2008 - Con un Decreto Ministeriale del 26 ottobre scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, i Ministeri dell'Economia e dello Sviluppo economico sono intervenuti con nuove disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, previste dal comma 349 della Finanziaria 2007.

I Ministeri hanno accolto le segnalazioni pervenute dagli operatori del settore, relative ad alcune criticità concernenti la concreta attuazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria 2007.

Il provvedimento modifica l'art. 1, comma 6 (definizione di "tecnico abilitato"), del DM 19 febbraio 2007 sostituendo alle parole: "agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai colleghi professionali dei geometri o dei periti industriali" le parole "agli specifici ordini e colleghi professionali".

Con questa modifica, la definizione di "tecnico abilitato" non sarà circoscritta agli ingegneri architetti, geometri e periti industriali, ma comprenderà ciascun "soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente" iscritto "agli specifici ordini e colleghi professionali", quindi anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari.

Viene modificato anche l'art. 4 del DM 19 febbraio 2007: al comma 2, le parole "lettera a)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)".

Il comma 2 dell'art. 4 prevede che, nei casi in cui, per lo stesso edificio, sia effettuato più di un intervento le cui spese sono detraibili, l'asseverazione del tecnico può essere unica; con la modifica introdotta dal nuovo DM, anche l'attestato di certificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (allegato E del DM 19/02/2007) possono avere carattere unitario.

Altre modifiche riguardano l'art. 8 del DM 19/02/2007:

- nel comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione europea o della Svizzera.";
- nel comma 2, le parole: "e delle strisce assorbenti," sono soppresse.


Con la prima modifica è stato corretto l'errore relativo alla norma UNI di riferimento per i pannelli solari (nel DM 19/02/2007 erano riportate le norme UNI 12975); la seconda modifica prevede che i pannelli solari realizzati in autocostruzione ottengano la certificazione di qualità limitatamente al vetro solare e non più anche per le strisce assorbenti.

Il decreto è entrato in vigore il 15 gennaio.

## INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI - INDICE GENERALE

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	MEDIA
BASE: ANNO1995=100													
1996	102,4*	102,7*	103,0*	103,6*	104,0*	104,2*	104,0*	104,1*	104,4*	104,5*	104,8*	104,9*	103,9*
1997	105,1*	105,2*	105,3*	105,4*	105,7*	105,7*	105,7*	105,7*	105,9*	106,2*	106,5*	106,5*	105,7*
1998	106,8*	107,1*	107,1*	107,3*	107,5*	107,6*	107,6*	107,7*	107,8*	108,0*	108,1*	108,1*	107,6*
1999	108,2*	108,4*	108,6*	109,0*	109,2*	109,2*	109,4*	109,4*	109,7*	109,9*	110,3*	110,4*	109,3*
2000	110,5*	111,0*	111,3*	111,4*	111,7*	112,1*	112,3*	112,3*	112,5*	112,8*	113,3*	113,4*	112,1*
2001	113,9*	114,3*	114,4*	114,8*	115,1*	115,3*	115,3*	115,3*	115,4*	115,7*	115,9*	116,0*	115,1*
2002	116,5*	116,9*	117,2*	117,5*	117,7*	117,9*	118,0*	118,2*	118,4*	118,7*	119,0*	119,1*	117,9*
2003	119,6*	119,8*	120,2*	120,4*	120,5*	120,6*	120,9*	121,1*	121,4*	121,5*	121,8*	121,8*	120,8*
2004	122,0*	122,4*	122,5*	122,8*	123,0*	123,3*	123,4*	123,6*	123,6*	123,6*	123,9*	123,9*	123,2*
2005	123,9*	124,3*	124,5*	124,9*	125,1*	125,3*	125,6*	125,8*	125,9*	126,1*	126,1*	126,3*	125,3*
2006	126,6*	126,9*	127,1*	127,4*	127,8*	127,9*	128,2*	128,4*	128,4*	128,2*	128,3*	128,4*	127,8*
2007	128,5*	128,8*	129,0*	129,2*	129,6*	129,9*	130,2*	130,4*	130,4*	130,8*	131,3*	131,8*	130,0*
2008	132,2*												

\* A partire dal mese di febbraio 1992 gli indici vengono calcolati senza i 'TABACCHI'. Pertanto, il coefficiente di raccordo tra le due serie di indici - con e senza TABACCHI - è pari a 1.0009



### On-line il nuovo sito nuovo sito web [www.colpito.it](http://www.colpito.it)

La nuova struttura è stata pensata per offrire un miglior servizio con informazioni, aree di supporto, documenti ed informative.

Un'ampia sezione è dedicata ai links di interesse per guidarvi nella navigazione di altri siti web di interesse comune. Rinnovata la sezione utenti registrati (Area Riservata) che vi permetterà di accedere nelle aree dedicate ai servizi aggiuntivi, newsletter compresa, per informarvi costantemente sulle notizie più importanti.

**Un servizio informatico aggiornato e veloce che vi invitiamo a visitare costantemente .....**

# TU DA CHE PARTE STAI



**IMPIANTI FOTOVOLTAICI CHIAVI IN MANO**

DECA s.r.l. Strada del Portone 127/b Grugliasco (To)  
Tel. 0114080153 - Fax 0117808965 [www.decaservice.net](http://www.decaservice.net)